

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** Presa d'atto ed assunzione del documento denominato la Carta dei diritti e dei doveri di cittadinanza per la città di Napoli e concomitante concessione della cittadinanza simbolica della città di Napoli agli immigrati cosiddetti di seconda generazione, figli di immigrati regolarmente presenti sul territorio cittadino, così come già stabilito dalla delibera del C.C. N. 24/2012. (alleg. delib. di G.C. n. 11 del 14/01/2013+ 1 mozione)

L'anno duemilatrecento il giorno 10 del mese di luglio nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

### SINDACO

de MAGISTRIS LUIGI

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) GALLOTTO VINCENZO
- 19) GRIMALDI AMODIO
- 20) GUANGI SALVATORE
- 21) IANNELLO CARLO
- 22) IZZI ELIO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

P
Assente
P
P
Assente
P
P
P
Assente
P
P
P
P
P
P
Assente
P
P
Assente
P
P
P
P
Assente
P

- 25) LETTIERI GIOVANNI
- 26) LORENZI MARIA
- 27) LUONGO ANTONIO
- 28) MADONNA SALVATORE
- 29) MANSUETO MARCO
- 30) MARINO SIMONETTA
- 31) MAURINO ARNALDO
- 32) MOLISSO SIMONA
- 33) MORETTO VINCENZO
- 34) MUNDO GABRIELE
- 35) NONNO MARCO
- 36) PACE SALVATORE
- 37) PALMIERI DOMENICO
- 38) PASQUINO RAIMONDO
- 39) RINALDI PIETRO
- 40) RUSSO MARCO
- 41) SANTORO ANDREA
- 42) SCHIANO CARMINE
- 43) SGAMBATI CARMINE
- 44) TRONCONE GAETANO
- 45) VARRIALE VINCENZO
- 46) VASQUEZ VITTORIO
- 47) VERNETTI FRANCESCO
- 48) ZIMBALDI LUIGI

Assente
Assente
P
Assente
Assente
P
Assente
P
Assente
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

**Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino**

**In grado di prima convocazione ED IN PROSEGUITO DI SEDUTA**

**Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso**

**Il Presidente** pone all'attenzione dell'Aula la proposta di G.M. n. 11 del 14/01/2013, avente ad oggetto : Presa d'atto ed assunzione del documento denominato la Carta dei diritti e dei doveri di cittadinanza per la città di Napoli e concomitante concessione della cittadinanza simbolica della città di Napoli agli immigrati cosiddetti di seconda generazione, figli di immigrati regolarmente presenti sul territorio cittadino, così come già stabilito dalla delibera del C.C. N. 24/2012.

Rappresenta che l'atto è stato inviato alla Commissione Politiche Sociali che ha rinviato l'espressione del parere in Consiglio e cede la parola all'Assessore Gaeta per la presentazione del documento.

L'Assessore Gaeta illustra l'atto.

**Entrano in Aula i Consiglieri Mansueto, Santoro, Mundo e la Consiglieria Molisso ( Presenti 38)**

**Il Consigliere Pace** interviene sull'atto.

**Il Consigliere Moretto**, pur condividendo lo spirito della delibera, afferma che, a suo parere, non deve rimanere un atto fine a se stesso, ma deve avere una attuazione pratica ed, a tal fine, preannuncia la presentazione di una mozione di accompagnamento, di ordini del giorno ed emendamenti.

**Il Consigliere Vasquez** dissente dal parere del Consigliere Moretto e ritiene l'atto in questione un provvedimento con importanti implicazioni materiali, che può rappresentare una svolta nell'ambito della società civile. Essa sancisce diritti e doveri universali, richiamati dall'ANCI.

**Il Consigliere Esposito Gennaro** ritiene che il provvedimento in questione riguardi un grosso problema sociale da risolvere nel suo complesso, mettendoci la faccia. Il reato della clandestinità dovrebbe essere cancellato.

**Il Consigliere Russo** si riporta alla sua richiesta precedente, volta al rinvio della delibera in questione in Commissione. Ribadisce il suo apprezzamento nei confronti del provvedimento e sostiene che il Gruppo dell'IDV intendeva rinviarla in Commissione unicamente per approfondirne i contenuti.

**Il Consigliere Borriello A.** si esprime a favore del provvedimento, che tocca una questione importante, che deve essere risolta.

**Entra in Aula il Consigliere Castiello ( Presenti 39)**

**Il Sindaco** afferma che il provvedimento in esame costituisce un ulteriore segmento di un percorso che l'Amministrazione porta avanti dal suo insediamento. Non è un atto demagogico, bisogna fornire strutture risorse ecc., ma è necessario, in via prioritaria approvare la deliberazione. Si tratta di un atto politico, sul quale non ci dovrebbero essere divisioni.

**Entra in Aula il Consigliere Nonno. ( Presenti 40)**

**Il Presidente** ricorda all'Aula i documenti presentati e prima di porli in discussione rettifica l'esito della

votazione del rinvio in commissione svoltesi qualche minuto prima.

**Il Consigliere Moretto** illustra la mozione della quale risulta primo firmatario unitamente al Consigliere Nonno.

**L'Assessore Sodano** afferma che sarebbe opportuno a suo parere rinviare la discussione della mozione all'atto dell'approvazione imminente del bilancio.

**Entra il Consigliere Addio ( Presenti 41)**

**Il Consigliere Rinaldi** plaude l'iniziativa dell'Amministrazione, ma critica la mozione del Consigliere Moretto, che rischia di vanificare un importante atto deliberativo.

**La Consiglieria Molisso** non concorda con quanto dichiara il Consigliere Rinaldi, la mozione del Consigliere Moretto non è in contrasto con la delibera, è giusto soddisfare i bisogni dopo aver sancito i diritti.

**Il Consigliere Sgambati** pone una mozione d'ordine.

**Intervengono nel merito i Consiglieri Coccia e Moretto.**

**Il Presidente Pasquino** chiede di contenersi negli interventi.

**Il Consigliere Borriello Antonio** ritiene importante la richiesta del Consigliere Moretto di individuare risorse, accoglie la mozione opportunamente modificata, bisognerebbe aggiungere la dicitura " compatibilmente con i vincoli di bilancio"

**Il Consigliere Crocetta** prende le distanze con quanto affermato dai Consiglieri Rinaldi e dalla Consiglieria Molisso, ritiene l'iniziativa del Consigliere Moretto estremamente utile.

**Entra in Aula il Consigliere Esposito A.( Presenti 42)**

**Il Consigliere Grimaldi** afferma che l'atto in questione non ha impegni di spesa, sarebbe opportuno rinviare il tutto in sede di approvazione del bilancio, quando sarà possibile dare corpo e risorse alle attività citate nell'atto deliberativo.

**Il Sindaco** sostiene che gli sembra che tutti sono d'accordo sul fatto che vengano previste delle modalità finanziarie, propone di accogliere la mozione con modifica.

**Il Consigliere Moretto** accoglie l'invito del Sindaco sull'opportunità che il documento venga modificato.

**Il Presidente** legge la modifica da apportare alla mozione : al termine della parte narrativa scrivere le parole " Impegna l'Amministrazione a voler prevedere in occasione della stesura del bilancio di previsione poste di bilancio che possono andare in direzione della delibera in questione"

**Si allontanano dall'Aula i Consiglieri Mundo e Mansueto ( Presenti 40)**

**Il Presidente** pone il votazione la mozione a firma del Consigliere Moretto, con le modifiche apportate ed, assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio ha approvato il documento, che si allega al presente atto.( **All. n. 1**)

**Il Consigliere Moretto** illustra l'O.d.G., contrassegnato con il n. 2., concernente l'emergenza nel quartiere di Ponticelli.

**Il Consigliere Rinaldi** interviene nel merito, pronunciandosi contro il documento.

**Il Presidente** pone in votazione l'O.d.G. contrassegnato con il n. 2 ed assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio lo ha respinto con il voto favorevole dei Consiglieri Moretto e Guangi e con

l'astensione del Presidente Pasquino e del Vice-Presidente Frezza.

**Il Consigliere Moretto** chiede la verifica del numero legale.

**Il Presidente** dispone in tal senso.

All'appello risultano presenti n. 33 Consiglieri, pertanto la seduta procede validamente. Risultano allontanatesi i Consiglieri Addio, Guangi, Moretto, Nonno, Palmieri, Varriale, Castiello. Rientrano in Aula i Consiglieri Palmieri e Moretto (Presenti 35)

**Il Presidente** pone all'attenzione dell'Aula l'O.d.G. contrassegnato con il n. 3, concernente il ricongiungimento del Gruppo familiare.

**Il Consigliere Moretto** lo illustra.

**La Consigliera Coccia** ne chiarisce alcuni punti, alla luce della vigente normativa.

**Entrano in Aula i Consiglieri Guangi, Mundo e Mansueto.** (Presenti 38)

**L'Assessore Sodano** esprime parere contrario o ne chiede il ritiro.

**Il Presidente Pasquino** suggerisce al Consigliere Moretto di ritirarli.

**Il Consigliere Moretto** afferma che eventualmente dovrebbero essere considerati assorbiti.

**Il Presidente Pasquino** concorda.

**Il Consigliere Moretto** afferma che anche gli emendamenti devono considerarsi assorbiti.

**Il Presidente** ricorda all'Aula che è stato presentato un altro emendamento a firma del Consigliere Rinaldi, che risulta parimenti assorbito.

**Si allontanano i Consiglieri Mansueto, Mundo e Borriello A.** (Presenti 35)

Pertanto il Consiglio

Premesso

che i fenomeni migratori in atto in Europa non sono un semplice spostamento di individui e di gruppi, ma rappresentano una risistemazione delle popolazioni del mondo causata da motivi economici, demografici e politici destinati a permanere;

che lo sviluppo economico internazionale diseguale, il boom demografico dei paesi poveri, la denatalità di quelli industrializzati e le guerre interne sono alla base del fenomeno migratorio;

che tutto ciò ha favorito, con il grande movimento delle merci e dei capitali, lo spostamento ed il nuovo insediamento di milioni di nuove famiglie, persone e bambini dalle periferie del sud del mondo e dai Paesi dell'Est Europa, soprattutto dopo la disgregazione dell'ex URSS, dell'ex Jugoslavia, del Nord Africa verso i Paesi considerati più ricchi;

che l'immigrazione da anni interessa significativamente anche il nostro Paese ed oggi, a seguito dell'allargamento della Comunità Europea, riguarda anche una larga fascia di immigrati comunitari afflitta, però, dalle stesse problematiche degli immigrati extracomunitari e connesse principalmente al loro inserimento nel tessuto sociale cittadino;

che il fenomeno migratorio è altamente presente anche nell'ambito del territorio cittadino del Comune di Napoli con tutte le problematiche ad esso connesse sia che interessino i regolari che gli irregolari (accoglienza, emarginazione, ghettizzazione, tutela dell'infanzia ecc.);

che difatti nella città di Napoli ci sono circa 30.000 cittadini extracomunitari stimati (tra regolari ed irregolari) provenienti da oltre 70 paesi diversi e che il 70% è costituita da donne le cui problematiche, legate alla maternità e alla crescita dei bambini, risultano essere evidenti soprattutto rispetto ai servizi di asilo e scuola materna e comunque di mantenimento e cura dei bambini mentre le mamme lavorano (molte donne, per scelta culturale, rimandano i bambini presso la famiglia del paese d'origine);

che a Napoli è inoltre numerosa la presenza di persone appartenenti alla comunità ROM provenienti dalla ex Jugoslavia arrivati a seguito della guerra nel loro Paese, che risultano essere circa 1600. Difatti essi vivono in situazione di estremo disagio e per questa Comunità il Comune di Napoli ha realizzato due Villaggi di Accoglienza attrezzati dove, sin dall'anno 2000, sono stati sistemati 92 nuclei familiari composti da circa 800 persone, con maggioranza di donne e di bambini, alcuni provvisti di permesso di soggiorno;

che oltre ai suddetti villaggi costruiti nell'ambito dell'area nord di Napoli, nello stesso territorio sorge da anni un campo spontaneo insediato dalle stesse comunità;

che a partire dall'anno 2004 il fenomeno Rom riguarda anche quelli di provenienza rumena, oggi comunitari, originariamente con un progetto migratorio differente da quello dei Rom di etnia Balcanica, ma oggi avviati ad un percorso di regolarizzazione grazie all'intervento dell'Amministrazione Comunale anche attraverso finanziamenti regionali e statali;

che alle suddette categorie di immigrati va aggiunta quella dei rifugiati e richiedenti asilo per i quali lo Stato garantisce una tutela particolare sulla base di quanto stabilito con la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati;

che la politica dell'immigrazione italiana, infatti, superato un lungo periodo di perenne emergenza prova a porre in essere regole con le quali organizzare, in modo civile e strutturato, la vita dei tanti stranieri presenti sul territorio nazionale;

che difatti la Costituzione Italiana è fondata sul rispetto della dignità umana ed è ispirata ai principi di libertà ed eguaglianza validi per chiunque si trovi a vivere in Italia

che inoltre, partendo dalla Costituzione, l'Italia ha partecipato alla costruzione dell'Europa unita e delle sue istituzioni. I Trattati e le Convenzioni europee contribuiscono a realizzare un ordine internazionale basato sui diritti umani e sulla eguaglianza e solidarietà tra i popoli;

che, a tal proposito, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero n. 286/98, attribuisce agli Enti Locali un ruolo importante per il riconoscimento all'immigrato dei diritti sociali e quelli individuali mediante azioni differenziate a seconda dei soggetti interessati prevedendo, tra l'altro, agli articoli:



- 38 - l'accesso alla scuola dell'obbligo dei minori stranieri, indipendentemente dalla loro posizione giuridica. Attivazione di corsi per la conoscenza della lingua italiana.
- 40 - Soluzioni alloggiative per immigrati e non, che si trovano temporaneamente in particolari situazioni di disagio e che comunque si collocano in una fascia di reddito bassa.
- 42 - Misure di integrazione sociale volte agli stranieri per offrire tutti gli strumenti utili perché possano positivamente collocarsi nella società italiana;

che, inoltre, la legge regionale 33/94 ha come obiettivo la promozione di iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari, condizioni di eguaglianza e godimento dei diritti civili, rimuovere le cause economiche, culturali e sociali che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto socio - culturale ed economico;

che l'accordo di programma Socio - Sanitario Comune di Napoli A.S.L. Napoli 1, di cui al vigente Piano di Zona, considera prioritarie le prestazioni socio - sanitarie nei confronti, tra gli altri, degli immigrati;

che, inoltre, salvaguardare la continuazione negli studi ai figli degli immigrati, frequentanti da anni la scuola italiana e garantire la prosecuzione delle cure mediche a cui, ad esempio, molti Rom da anni sono sottoposti in quanto affetti, per stili di vita, da malattie gravi e croniche, fanno parte di quei diritti che la Costituzione italiana riconosce a tutti;

Rilevato che:

occorre che l'Amministrazione Comunale di Napoli intensifichi e sviluppi interventi specifici per consentire e/o agevolare l'emersione di quei cittadini che hanno scelto di vivere a Napoli, sia che si tratti di immigrazione dovuta a ragioni economiche che a ragioni umanitarie (Rom, Rifugiati e Richiedenti Asilo);

l'attuazione di quanto sopra si ritiene indispensabile in quanto la presenza di cittadini e lavoratori non comunitari è una realtà, un fenomeno strutturale della nostra società ed inevitabile tanto è che, in base alla legge di integrazione socio-sanitaria educativa 328/00, i compiti dell'Ente Locale sono stati imprescindibilmente organizzati nell'ottica della valorizzazione della qualità della vita dell'individuo inserito nel suo contesto familiare, territoriale e culturale.

Ritenuto, al fine di programmare gli interventi da porre in essere per gli scopi di cui sopra, che l'osservazione attenta di quanto posto in essere è della massima utilità, non solo per cercare di evitare eventuali errori già commessi ma, soprattutto, per comprendere che un sistema di doveri, indispensabile nel governo d'un fenomeno tanto complesso, si lega indissolubilmente a quello dei diritti esplicitamente garantiti dalla Costituzione Italiana e dagli ordinamenti di civiltà dell'Europa e dell'ONU.

Evidenziato, quindi, che la presenza di cittadini e lavoratori non comunitari è una realtà che non si presta a generalizzazioni semplicistiche che non tengano conto delle varie caratterizzazioni e specificità dipendenti anche dai contesti territoriali in cui si radica, per cui, per dare concrete risposte, occorre saper orientare gli interventi partendo dalla lettura dei bisogni ordinari e straordinari, espressi e potenziali in generale, senza sottovalutare quelli specifici relativi ai singoli gruppi per attivare le modalità di approccio specifiche.

#### VISTO:

che, al fine di presidiare le esigenze di cui sopra, si rende necessaria un'organizzazione istituzionale adeguata all'attualità della problematica realizzando una programmazione complessiva e coordinata.

#### RITENUTO:

che, al fine di governare la continua emergenza del fenomeno immigrazione resa sempre più critica dalla mancanza di un'organizzazione istituzionale adeguata all'attualità della problematica, occorre potenziare gli interventi di natura prettamente socio assistenziale (quali ad esempio mensa, accoglienza notturna ecc.) ed in particolare affrontare le problematiche connesse all'emersione dall'irregolarità ed in particolare:

- **orientare** l'immigrato all'utilizzo dei servizi pubblici anche tramite materiale informativo, riconoscendone la presenza e la dimora sociale sul territorio in riferimento alle procedure di regolarizzazione, ricongiungimento familiare, alle richieste di protezione internazionale ed accoglienza richiedenti asilo, ai diritti doveri socio - sanitari esigibili per la normativa vigente;
- **incoraggiare** l'immigrato a gestire individualmente e con sicurezza l'approccio con le istituzioni, dando indicazioni sulle procedure da seguire, le domande da fare, gli interlocutori giusti per ogni tipo di problema (lavoro, casa, salute, istruzione, ecc.);
- **fornire** agli immigrati ogni informazione utile o rilevante ai fini della loro integrazione nella realtà locale (es. indicazione dei termini per la presentazione di specifiche richieste, possibilità ed opportunità di occupazione e formazione professionale, reperimento di abitazioni, ecc.);
- **offrire** una politica abitativa alternativa promuovendo azioni di contrasto alle difficoltà di accesso al diritto alla casa attraverso l'aggiornamento dei dati sulle realtà abitative degli immigrati, l'approfondimento delle esigenze abitative degli stessi, la costruzione di una rete territoriale sulle problematiche abitative;
- **promuovere** la partecipazione attiva degli immigrati nella società civile;
- **sostenere** l'istruzione, la formazione e l'apprendimento della lingua italiana;
- **creare nuove opportunità o sfruttare quelle già esistenti** in relazione a problematiche specifiche dell'immigrazione;
- **creare una rete di scambio informativo e telematico** con uffici, sportelli e servizi simili attivati presso altri comuni, provincie e regioni;
- **curare i rapporti con tutti gli altri soggetti, istituzionali e non, coinvolti dal fenomeno migratorio:** AA.SS.LL., Questura, Prefettura, Provincia, Regione, U.P.L.M.O., Camera di Commercio, Ordini Professionali, Università, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, Associazionismo, Volontariato, Terzo Settore, Comunità d'immigrati, ecc.

#### RILEVATO:

che l'attuazione di quanto enunciato richiede l'applicazione di percorsi sociali, educativi, ricreativi, assistenziali ed aggregativi attraverso strumenti quali l'uso e la diffusione di carte dei diritti e dei doveri di cittadinanza, capaci di attivare proficue sinergie sul territorio e rispondere alle emergenze legate a quei fenomeni legati all'integrazione delle comunità straniere e alla risoluzione dei conflitti di convivenza;

che, a tale proposito:

a seguito di apposita iniziativa dell'Associazione Re-set, la Giunta Comunale di Napoli con Delibera n. 457 del 7/06/2012 autorizzava la concessione di un contributo per la stesura de "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli" e del relativo decalogo sui diritti umani fondamentali e relativi doveri dei cittadini;

Che con nota n.936409 del 06/12/2012 l'Assessore al Welfare e Politiche dell'Immigrazione, nel far presente che su propria indicazione l'Associazione Centro Studi RESeT ha ultimato il lavoro di documentazione concernente "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli", ha trasmesso tale atto al Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali per la redazione dell'apposita deliberazione di assunzione del documento.

Tenuto conto che la Carta dei valori, le cui enunciazioni sui temi sociali sono basate su principi costituzionali o su specifiche leggi dello Stato, ha come obiettivo il conseguimento di determinati risultati (eguaglianza dei diritti, occupazione, problemi abitativi, ecc.), e le sue enunciazioni assumono un carattere essenzialmente programmatico. Si tratta, a volte, di obiettivi di carattere sociale che richiedono tempo e che possono essere raggiunti nell'ambito di una crescita socio-economica che riguardi la società italiana nel suo complesso. Altre volte, invece, si enunciano veri e propri diritti che possono essere tutelati anche in via giurisdizionale: così è per il diritto all'istruzione, l'eguaglianza tra uomo e donna dentro e fuori la famiglia, la libertà religiosa. Anche in questi casi, però, si deve tenere presente che la fruizione dei diritti soggettivi si rivela difficile per gli immigrati a causa delle condizioni di disagio o di vera e propria inferiorità nelle quali essi si trovano. Per questa ragione, la conoscenza e la diffusione della Carta dei valori nel mondo dell'immigrazione costituisce un obiettivo essenziale per far crescere tra gli immigrati la consapevolezza dei propri diritti e degli strumenti disponibili per il loro esercizio.

Rilevato che, per i motivi di cui sopra, si possa procedere a proporre al Consiglio comunale di Napoli l'assunzione de "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli".

Tenuto conto che il Comune di Napoli, consapevole del fatto che nella società attuale il criterio dell'acquisto della cittadinanza solo per diritto di nascita non risponde più alle attuali esigenze delle nuove società multirazziali e deve, anzi, considerarsi cittadino chi invece costruisce la propria esistenza e fonda le proprie radici in un Paese dove effettivamente esplica tutte le attività che di norma sono individuate come fondamentali dell'essere cittadino, partecipando attivamente alla vita politica ed amministrativa del paese in cui vive.

**Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell'atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 11 del 14.01.2013 quale parte integrante del presente atto**

**Delibera**

**Con la presenza in aula di 35 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, con la mozione in precedenza approvata, all'unanimità**




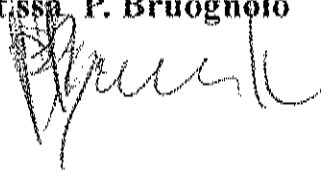
Assumere il documento denominato "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli", predisposto dall'Associazione RESeT su indicazione dell'Assessorato al Welfare e Politiche dell'Immigrazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come strumento di orientamento per l'Amministrazione Comunale di Napoli per l'integrazione dei cittadini migranti nel tessuto sociale nel territorio al fine di favorire la coesione sociale attraverso le più idonee garanzie civili e sociali, in coerenza con il quadro normativo costituzionale, comunitario e internazionale sui diritti umani.

Affidare il suddetto documento all'interno dell'Amministrazione Comunale ai vari Dipartimenti, Servizi Autonomi, Direzioni Centrali e delle Municipalità e, quindi, dei relativi Servizi in essi incardinati, per l'elaborazione e la promozione delle più opportune forme e modalità per la conoscenza e l'applicazione della Carta e le successive iniziative ed interventi anche per l'integrazione della stessa attraverso atti aggiuntivi.

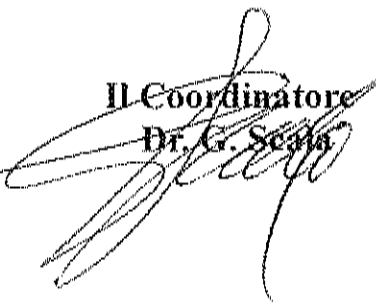
Concedere, infine, come primo atto della nascita e del riconoscimento de "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la città di Napoli", così come deliberato già da numerose altre Amministrazioni Locali, ai figli degli immigrati nati sul territorio cittadino (cosiddetti immigrati di seconda generazione), che hanno acquisito naturalmente tutte le caratteristiche che vengono storicamente individuate come fondamentali per appartenere ad una nazione, quali la lingua, il riferimento al luogo geografico, la storia, il governo, i ricordi, la scuola, le attività sociali, ecc., ma che non hanno ancora la possibilità di essere considerati cittadini a pieno titolo, ma potrebbero diventarlo solo a determinate condizioni e affrontando un lungo iter, la cittadinanza simbolica della Città di Napoli ai nati in Italia da genitori stranieri, regolarmente residenti nel Comune, così come già stabilito dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2012

*Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.*

**Il Dirigente**  
**Dott.ssa P. Bruognolo**

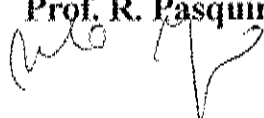


**Il Coordinatore**  
**Dr. G. Scata**

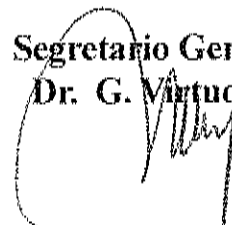


del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
**Prof. R. Pasquino**



**Il Segretario Generale**  
**Dr. G. Virtuoso**



Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **17 LUG. 2013**  
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000  
viene assegnato a \_\_\_\_\_

P.R. \_\_\_\_\_

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente  
deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97  
D.L.vo 267/2000 a:

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere  
della procedura attuativa.

P.R. Firma \_\_\_\_\_

[Allegato 1]

## MOZIONE

di accompagnamento alla delibera di CC n.11 del 14 gennaio 2013

SEDUTA DEL 10.07.2013

PROPOSTO DA: Vincenzo Moretto e Marco Nonno

MODIFICATA E APPROVATA ALL'UNANIMITA'

## PREMESSO

Che, con la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 14.01.2013, avente ad oggetto: proposta al Consiglio Comunale: Assunzione del documento denominato: "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli" e concomitante concessione della cittadinanza simbolica della Città di Napoli agli immigrati cosiddetti di seconda generazione, figli di immigrati regolarmente presenti sul territorio cittadino, così come già stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2012.

## CONSIDERATO

Che, i fenomeni migratori in atto in Europa non sono un semplice spostamento di individui e di gruppi, ma rappresentano una risistemazione delle popolazioni del mondo causata da motivi economici, demografici e politici destinati a permanere;

Che, lo sviluppo economico internazionale diseguale, il boom demografico dei paesi poveri, la denatalità di quelli industrializzati e le guerre interne sono alla base del fenomeno migratorio;

Che, tutto ciò ha favorito, con il grande movimento delle merci e dei capitali, lo spostamento ed il nuovo insediamento di milioni di nuove famiglie, persone e bambini dalle periferie del sud del mondo e dai Paesi dell'est Europa, soprattutto dopo la disgregazione dell'ex URSS, dell'ex Jugoslavia, del Nord Africa verso i Paesi considerati più ricchi.

Che, l'immigrazione da anni interessa significativamente anche nostro Paese ed oggi, a seguito dell'allargamento della Comunità Europea riguarda anche una larga fascia di immigrati comunitari afflitta, però, dalle stesse problematiche degli immigrati extracomunitari e connesse principalmente al loro insediamento nel tessuto sociale cittadino;

A) l'accesso alla scuola dell'obbligo dei minori stranieri, indipendentemente dalla loro posizione giuridica. Attivazione di corsi per la conoscenza della lingua italiana.

B) Soluzioni alloggiative per immigrati e non, che si trovano temporaneamente in particolari situazioni di disagio e che comunque si collocano in una fascia di reddito bassa.

C) Misure di integrazione sociale volte agli stranieri per offrire tutti gli strumenti utili perché possano positivamente collocarsi nella società italiana; che inoltre, la legge regionale 33/94 ha come obiettivo la promozione di iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari, condizioni di eguaglianza e godimento dei diritti civili, rimuovere le cause economiche, culturali e sociali che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto socio-culturale ed economico; che l'accordo di programma Socio - Sanitario Comune di Napoli A.S.L. Napoli 1, di cui al vigente Piano di Zona, considera prioritarie le prestazioni sanitarie nei confronti, tra gli altri, degli immigrati;

D) che, inoltre, salvaguardare la continuazione negli studi ai figli degli immigrati, frequentanti da anni la scuola italiana e garantire la prosecuzione delle cure mediche a chi, ad esempio, molti Rom da anni sono sottoposti in quanto affetti, per stili di vita, da malattie gravi e croniche, fanno parte di quei diritti che la Costituzione italiana riconosce a tutti;

E) occorre che l'Amministrazione comunale di Napoli intensifichi e sviluppi interventi specifici per consentire e/o agevolare l'emersione di quei cittadini che hanno scelto di vivere a Napoli, sia che si tratti di immigrazione dovuta a ragioni economiche che a ragioni umanitarie (Rom, Rifugiati e Richiedenti asilo); Che l'attuazione di quanto sopra si ritiene indispensabile in quanto la presenza di cittadini e lavoratori non comunitari è una realtà, un fenomeno strutturale della nostra società ed inevitabile tanto è che, in base alla legge di integrazione socio-sanitaria educativa 328/00, i compiti dell'Ente locale sono stati

imprescindibilmente organizzati nell'ottica della valorizzazione della qualità della vita dell'individuo inserito nel suo contesto familiare, territoriale e culturale.

Ritenuto, al fine di programmare gli interventi da porre in essere per gli scopi di cui sopra, che l'osservazione attenta di quanto posto in essere è della massima utilità, non solo per cercare di evitare eventuali errori già commessi ma, soprattutto, per comprendere che un sistema di doveri, indispensabile nel governo d'un fenomeno tanto complesso, si lega indissolubilmente a quello dei diritti esplicitamente garantiti dalla Costituzione italiana e dagli ordinamenti di civiltà dell'Europa e dell'ONU.

Evidenziato, quindi, che la presenza di cittadini e lavoratori non comunitari è una realtà che non si presta a generalizzazioni semplicistiche che non tengano conto delle varie caratterizzazioni e specificità dipendenti anche dai contesti territoriali in cui si radica, per cui, per dare concrete risposte, occorre saper orientare gli interventi partendo dalla lettura dei bisogni ordinari e straordinari, espressi e potenziali in generale, senza sottovalutare quelli specifici relativi ai singoli gruppi per attivare le modalità di approccio specifiche.

Visto che, al fine di presidiare le esigenze di cui sopra, si rende necessaria un'organizzazione istituzionale adeguata all'attualità della problematica realizzando una programmazione complessiva e coordinata

#### **IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE**

A voler prevedere, in occasione della stesura del Bilancio di Previsione, poste in bilancio che possano andare nella direzione della delibera in questione

ORIGINALE

ASSESSORATO: Welfare e Politiche dell'immigrazione  
SERVIZIO: Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle  
Emergenze Sociali

Proposta di delibera prot. n° 17 del 10/12/2012

Categoria ..... Classe ..... Fascicolo .....

Proposta al Consiglio ..... Annotazioni .....

7 9 DIC. 2012  
N 726

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 12

**OGGETTO:** Proposta al Consiglio Comunale: Assunzione del documento denominato: "La Carta dei Diritti dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli" e concomitante concessione della cittadinanza simbolica del Città di Napoli agli immigrati cosiddetti di seconda generazione, figli di immigrati regolarmente presenti sul territorio cittadino, così come già stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2012

14 GEN. 2013

Il giorno ....., nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

**SINDACO:**

Luigi de MAGISTRIS

**ASSESSORI:**

Tommaso SODANO

Sergio D'ANGELO

Luigi DE FALCO

Antonella DI NOCERA

Anna DONATI

Marco ESPOSITO

P
P
P
ASSENTE
ASSENTE
P

Alberto LUCARELLI

Enrico PANINI

Annamaria PALMIERI

SALVATORE PALMA

Giuseppina TOMMASIELLI

Bernardino TUCCILLO

ASSENTE
P
P
P
ASSENTE
P

a bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")  
 nome la Presidenza: SINDACO LUIGI de MAGISTRIS  
 ste il Segretario del Comune: dr. LAETANO VIRIUBO  
 IL PRESIDENTE

tatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

L SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore al Welfare e alle Politiche dell'Immigrazione Sergio D'Angelo

Premesso:

2

che i fenomeni migratori in atto in Europa non sono un semplice spostamento di individui e di gruppi, ma rappresentano una risistemazione delle popolazioni del mondo causata da motivi economici, demografici e politici destinati a permanere;

che lo sviluppo economico internazionale diseguale, il boom demografico dei paesi poveri, la denatalità di quelli industrializzati e le guerre interne sono alla base del fenomeno migratorio;

che tutto ciò ha favorito, con il grande movimento delle merci e dei capitali, lo spostamento ed il nuovo insediamento di milioni di nuove famiglie, persone e bambini dalle periferie del sud del mondo e dai Paesi dell'Est Europa, soprattutto dopo la disgregazione dell'ex URSS, dell'ex Jugoslavia, del Nord Africa verso i Paesi considerati più ricchi;

che l'immigrazione da anni interessa significativamente anche il nostro Paese ed oggi, a seguito dell'allargamento della Comunità Europea, riguarda anche una larga fascia di immigrati comunitari afflitta, però, dalle stesse problematiche degli immigrati extracomunitari e connesse principalmente al loro inserimento nel tessuto sociale cittadino;

che il fenomeno migratorio è altamente presente anche nell'ambito del territorio cittadino del Comune di Napoli con tutte le problematiche ad esso connesse sia che interessino i regolari che gli irregolari (accoglienza, emarginazione, ghettizzazione, tutela dell'infanzia ecc.);

che difatti nella città di Napoli ci sono circa 30.000 cittadini extracomunitari stimati (tra regolari ed irregolari) provenienti da oltre 70 paesi diversi e che il 70% è costituita da donne le cui problematiche, legate alla maternità e alla crescita dei bambini, risultano essere evidenti soprattutto rispetto ai servizi di asilo e scuola materna e comunque di mantenimento e cura dei bambini mentre le mamme lavorano (molte donne, per scelta culturale, rimandano i bambini presso la famiglia del paese d'origine);

che a Napoli è inoltre numerosa la presenza di persone appartenenti alla comunità ROM provenienti dalla ex Jugoslavia arrivati a seguito della guerra nel loro Paese, che risultano essere circa 1600. Difatti essi vivono in situazione di estremo disagio e per questa Comunità il Comune di Napoli ha realizzato due Villaggi di Accoglienza attrezzati dove, sin dall'anno 2000, sono stati sistemati 92 nuclei familiari composti da circa 800 persone, con maggioranza di donne e di bambini, alcuni provvisti di permesso di soggiorno;

che oltre ai suddetti villaggi costruiti nell'ambito dell'area nord di Napoli, nello stesso territorio sorge da anni un campo spontaneo insediato dalle stesse comunità;

che a partire dall'anno 2004 il fenomeno Rom riguarda anche quelli di provenienza rumena, oggi comunitari, originariamente con un progetto migratorio differente da quello dei Rom di etnia Balcanica, ma oggi avviati ad un percorso di regolarizzazione grazie all'intervento dell'Amministrazione Comunale anche attraverso finanziamenti regionali e statali;

che alle suddette categorie di immigrati va aggiunta quella dei rifugiati e richiedenti asilo per i quali lo Stato garantisce una tutela particolare sulla base di quanto stabilito con la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati;

che la politica dell'immigrazione italiana, infatti, superato un lungo periodo di perenne emergenza prova a porre in essere regole con le quali organizzare, in modo civile e strutturato, la vita dei tanti stranieri presenti sul territorio nazionale;

LEADER GENERALE

che difatti la Costituzione Italiana è fondata sul rispetto della dignità umana ed è ispirata ai principi di libertà ed eguaglianza validi per chiunque si trovi a vivere in Italia

che inoltre, partendo dalla Costituzione, l'Italia ha partecipato alla costruzione dell'Europa unita e delle sue istituzioni. I Trattati e le Convenzioni europee contribuiscono a realizzare un ordine internazionale basato sui diritti umani e sulla eguaglianza e solidarietà tra i popoli;

che, a tal proposito, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero n. 286/98, attribuisce agli Enti Locali un ruolo importante per il riconoscimento all'immigrato dei diritti sociali e quelli individuali mediante azioni differenziate a seconda dei soggetti interessati prevedendo, tra l'altro, agli articoli:

- 38 - l'accesso alla scuola dell'obbligo dei minori stranieri, indipendentemente dalla loro posizione giuridica. Attivazione di corsi per la conoscenza della lingua italiana.
- 40 - Soluzioni alloggiative per immigrati e non, che si trovano temporaneamente in particolari situazioni di disagio e che comunque si collocano in una fascia di reddito bassa.
- 42 - Misure di integrazione sociale volte agli stranieri per offrire tutti gli strumenti utili perché possano positivamente collocarsi nella società italiana;

che, inoltre, la legge regionale 33/94 ha come obiettivo la promozione di iniziative rivolte a garantire agli immigrati extracomunitari, condizioni di eguaglianza e godimento dei diritti civili, rimuovere le cause economiche, culturali e sociali che ne ostacolano l'inserimento nel tessuto socio-culturale ed economico;

che l'accordo di programma Socio - Sanitario Comune di Napoli A.S.L. Napoli 1, di cui al vigente Piano di Zona, considera prioritarie le prestazioni socio - sanitarie nei confronti, tra gli altri, degli immigrati;

che, inoltre, salvaguardare la continuazione negli studi ai figli degli immigrati, frequentanti da anni la scuola italiana e garantire la prosecuzione delle cure mediche a cui, ad esempio, molti Rom da anni sono sottoposti in quanto affetti, per stili di vita, da malattie gravi e croniche, fanno parte di quei diritti che la Costituzione italiana riconosce a tutti;

Rilevato che:

occorre che l'Amministrazione Comunale di Napoli intensifichi e sviluppi interventi specifici per consentire e/o agevolare l'emersione di quei cittadini che hanno scelto di vivere a Napoli, sia che si tratti di immigrazione dovuta a ragioni economiche che a ragioni umanitarie (Rom, Rifugiati e Richiedenti Asilo);

l'attuazione di quanto sopra si ritiene indispensabile in quanto la presenza di cittadini e lavoratori non comunitari è una realtà, un fenomeno strutturale della nostra società ed inevitabile tanto è che, in base alla legge di integrazione socio-sanitaria educativa 328/00, i compiti dell'Ente Locale sono stati imprescindibilmente organizzati nell'ottica della valorizzazione della qualità della vita dell'individuo inserito nel suo contesto familiare, territoriale e culturale.

Ritenuto, al fine di programmare gli interventi da porre in essere per gli scopi di cui sopra, che l'osservazione attenta di quanto posto in essere è della massima utilità, non solo per cercare di evitare eventuali errori già commessi ma, soprattutto, per comprendere che un sistema di doveri, indispensabile nel governo d'un fenomeno tanto complesso, si lega indissolubilmente a quello dei diritti esplicitamente garantiti dalla Costituzione Italiana e dagli ordinamenti di civiltà dell'Europa e dell'ONU.

Evidenziato, quindi, che la presenza di cittadini e lavoratori non comunitari è una realtà che non si presta a generalizzazioni semplicistiche che non tengano conto delle varie caratterizzazioni e specificità dipendenti anche dai contesti territoriali in cui si radica, per cui, per dare concrete risposte, occorre saper orientare gli interventi partendo dalla lettura dei bisogni ordinari e straordinari, espressi e potenziali in generale, senza sottovalutare quelli specifici relativi ai singoli gruppi per attivare le modalità di approccio specifiche.

**VISTO:**

che, al fine di presidiare le esigenze di cui sopra, si rende necessaria un'organizzazione istituzionale adeguata all'attualità della problematica realizzando una programmazione complessiva e coordinata.

**RITENUTO:**

che, al fine di governare la continua emergenza del fenomeno immigrazione resa sempre più critica dalla mancanza di un'organizzazione istituzionale adeguata all'attualità della problematica, occorre potenziare gli interventi di natura prettamente socio assistenziale (quali ad esempio mensa, accoglienza notturna ecc..) ed in particolare affrontare le problematiche connesse all'emersione dall'irregolarità ed in particolare:

- orientare l'immigrato all'utilizzo dei servizi pubblici anche tramite materiale informativo, riconoscendone la presenza e la dimora sociale sul territorio in riferimento alle procedure di regolarizzazione, ricongiungimento familiare, alle richieste di protezione internazionale ed accoglienza richiedenti asilo, ai diritti doveri socio - sanitari esigibili per la normativa vigente;
- incoraggiare l'immigrato a gestire individualmente e con sicurezza l'approccio con le istituzioni, dando indicazioni sulle procedure da seguire, le domande da fare, gli interlocutori giusti per ogni tipo di problema (lavoro, casa, salute, istruzione, ecc.);
- fornire agli immigrati ogni informazione utile o rilevante ai fini della loro integrazione nella realtà locale (es. indicazione dei termini per la presentazione di specifiche richieste, possibilità ed opportunità di occupazione e formazione professionale, reperimento di abitazioni, ecc.);
- offrire una politica abitativa alternativa promuovendo azioni di contrasto alle difficoltà di accesso al diritto alla casa attraverso l'aggiornamento dei dati sulle realtà abitative degli immigrati, l'approfondimento delle esigenze abitative degli stessi, la costruzione di una rete territoriale sulle problematiche abitative;
- promuovere la partecipazione attiva degli immigrati nella società civile;
- sostenere l'istruzione, la formazione e l'apprendimento della lingua italiana;
- creare nuove opportunità o sfruttare quelle già esistenti in relazione a problematiche specifiche dell'immigrazione;
- creare una rete di scambio informativo e telematico con uffici, sportelli e servizi simili attivati presso altri comuni, province e regioni;
- curare i rapporti con tutti gli altri soggetti, istituzionali e non, coinvolti dal fenomeno migratorio: AA.SS.LL., Questura, Prefettura, Provincia, Regione, U.P.L.M.O., Camera di Commercio, Ordini Professionali, Università, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Rappresentanze Diplomatiche e Consolari, Associazionismo, Volontariato, Terzo Settore, Comunità d'immigrati, ecc.

L. SEGRETARIO GENERALE



**RILEVATO:**

che l'attuazione di quanto enunciato richiede l'applicazione di percorsi sociali, educativi, ricreativi, assistenziali ed aggregativi attraverso strumenti quali l'uso e la diffusione di carte dei diritti e dei doveri di cittadinanza, capaci di attivare proficue sinergie sul territorio e rispondere alle emergenze legate a quei fenomeni legati all'integrazione delle comunità straniere e alla risoluzione dei conflitti di convivenza;

che, a tale proposito:

a seguito di apposita iniziativa dell'Associazione Re-set, la Giunta Comunale di Napoli con Delibera n. 457 del 7/06/2012 autorizzava la concessione di un contributo per la stesura de "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli" e del relativo decalogo sui diritti umani fondamentali e relativi doveri dei cittadini;

Che con nota n.936409 del 06/12/2012 l'Assessore al Welfare e Politiche dell'Immigrazione, nel far presente che su propria indicazione l'Associazione Centro Studi RESeT ha ultimato il lavoro di documentazione concernente "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli", ha trasmesso tale atto al Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali per la redazione dell'apposita deliberazione di assunzione del documento.

Tenuto conto che la Carta dei valori, le cui enunciazioni sui temi sociali sono basate su principi costituzionali o su specifiche leggi dello Stato, ha come obiettivo il conseguimento di determinati risultati (eguaglianza dei diritti, occupazione, problemi abitativi, ecc.), e le sue enunciazioni assumono un carattere essenzialmente programmatico. Si tratta, a volte, di obiettivi di carattere sociale che richiedono tempo e che possono essere raggiunti nell'ambito di una crescita socio-economica che riguardi la società italiana nel suo complesso. Altre volte, invece, si enunciano veri e propri diritti che possono essere tutelati anche in via giurisdizionale: così è per il diritto all'istruzione, l'eguaglianza tra uomo e donna dentro e fuori la famiglia, la libertà religiosa. Anche in questi casi, però, si deve tenere presente che la fruizione dei diritti soggettivi si rivela difficile per gli immigrati a causa delle condizioni di disagio o di vera e propria inferiorità nelle quali essi si trovano. Per questa ragione, la conoscenza e la diffusione della Carta dei valori nel mondo dell'immigrazione costituisce un obiettivo essenziale per far crescere tra gli immigrati la consapevolezza dei propri diritti e degli strumenti disponibili per il loro esercizio.

Rilevato che, per i motivi di cui sopra, si possa procedere a proporre al Consiglio comunale di Napoli l'assunzione de "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli".

Tenuto conto che il Comune di Napoli, consapevole del fatto che nella società attuale il criterio dell'acquisto della cittadinanza solo per diritto di nascita non risponde più alle attuali esigenze delle nuove società multirazziali e deve, anzi, considerarsi cittadino chi invece costruisce la propria esistenza e fonda le proprie radici in un Paese dove effettivamente esplica tutte le attività che di norma sono individuate come fondamentali dell'essere cittadino, partecipando attivamente alla vita politica ed amministrativa del paese in cui vive.

*L'elaborato costituisce parte integrante e formale del n° 52 foglio informativo numerato e riprodotto.  
La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese, sono vere e fondate e, quindi, redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso Dirigente qui appresso sottoscrive*

Il Dirigente  
Dr. Antonio Moscato

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CON VOTI UNANIMI**

**DELIBERA**

Proporre al Consiglio Comunale: assumere il documento denominato "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli", predisposto dall'Associazione RESeT su indicazione dell'Assessorato al Welfare e Politiche dell'Immigrazione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, come strumento di orientamento per l'Amministrazione Comunale di Napoli per l'integrazione dei cittadini migranti nel tessuto sociale nel territorio al fine di favorire la coesione sociale attraverso le più idonee garanzie civili e sociali, in coerenza con il quadro normativo costituzionale, comunitario e internazionale sui diritti umani.

Affidare il suddetto documento all'interno dell'Amministrazione Comunale ai vari Dipartimenti, Servizi Autonomi, Direzioni Centrali e delle Municipalità e, quindi, dei relativi Servizi in essi incardinati, per l'elaborazione e la promozione delle più opportune forme e modalità per la conoscenza e l'applicazione della Carta e le successive iniziative ed interventi anche per l'integrazione della stessa attraverso atti aggiuntivi.

Concedere, infine, come primo atto della nascita e del riconoscimento de "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la città di Napoli", così come deliberato già da numerose altre Amministrazioni Locali, ai figli degli immigrati nati sul territorio cittadino (cosiddetti immigrati di seconda generazione), che hanno acquisito naturalmente tutte le caratteristiche che vengono storicamente individuate come fondamentali per appartenere ad una nazione, quali la lingua, il riferimento al luogo geografico, la storia, il governo, i ricordi, la scuola, le attività sociali, ecc., ma che non hanno ancora la possibilità di essere considerati cittadini a pieno titolo, ma potrebbero diventarlo solo a determinate condizioni e affrontando un lungo iter, la cittadinanza simbolica della Città di Napoli ai nati in Italia da genitori stranieri, regolarmente residenti nel Comune, così come già stabilito dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2012

Il Dirigente del Servizio  
(Dr. Antonio Moscato)

L'Assessore al Welfare e dell'Immigrazione  
(Sergio D'Angelo)

**VISTO**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 38  
comma 5) lettera K del Regolamento  
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Il Direttore Centrale

**Letto confermato e sottoscritto:**

**IL SINDACO**

Luigi de Magistris

**IL SEGRETARIO GENERALE**



COMUNE DI NAPOLI

7

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 17 DEL 10-12-2012 AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale: presa d'atto ed assunzione del documento denominato: "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli" e concomitante concessione della cittadinanza simbolica della Città di Napoli agli immigrati cosiddetti di seconda generazione, figli di immigrati regolarmente presenti sul territorio cittadino, così come già stabilito dalla Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 25/07/2012

Il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: favorevole. Trattasi di atto che non comporta impegno di spesa.

Addì.....

Il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali  
Dott. A. Muscato

Pervenuta in Ragioneria Generale il 19 DIC. 2012 Prot. 14726

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. allegato

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

#### ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....  
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200....., che presenta la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE



**COMUNE DI NAPOLI**  
Direzione centrale Servizi Finanziari  
Servizio Controllo Spese

8

Napoli li, 21/12/2012

**Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.lgs. 267/2000- Proposta del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e Rete delle Emergenze Sociali**  
**Prot. n. 17 del 10/12/2012 - Prot. IV 726 del 19/12/2012.**

Oggetto: Proposta al Consiglio Comunale: Assunzione del documento denominato: "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli" e concomitante concessione della cittadinanza simbolica della Città di Napoli agli immigrati cosiddetti di seconda generazione, figli di immigrati regolarmente presenti sul territorio cittadino, così come già stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2012.

- Letto l'art. 147bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012;
- Richiamata la circolare prot. n. 957163 del 13.12.2012 a firma del direttore dei Servizi Finanziari.

Con la proposta indicata in oggetto, si assume il documento denominato "La Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli" predisposto dall'associazione RESeT su indicazioni dell'Assessorato al Welfare e Politiche dell'Immigrazione. Tale documento rappresenta uno strumento di orientamento per l'Amministrazione Comunale di Napoli per l'integrazione dei cittadini migranti nel tessuto sociale nel territorio al fine di favorire la coesione sociale attraverso le più idonee garanzie civili e sociali, in coerenza con il quadro normativo costituzionale, comunitario e internazionale sui diritti umani.

Pertanto, trattasi di mero atto di indirizzo che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 174/12, convertito con la legge 213/12.

**Il Ragioniere Generale**  
**Dr. Vincenzo Mossetti**

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Visto il parere di regolarità tecnica, così espresso: *"Favorevole. Trattasi di atto che non comporta impegno di spesa"*.

Letto il parere di regolarità contabile, in cui, tra l'altro, viene osservato che: *"[...] trattasi di mero atto di indirizzo che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.L. 174/12, convertito con legge 213/12"*.

Con il provvedimento in oggetto si intende proporre al Consiglio Comunale l'assunzione del documento denominato *"La Carta dei Diritti e dei Doveri di cittadinanza per la Città di Napoli"*, nonché la concessione della cittadinanza simbolica della Città di Napoli agli immigrati cosiddetti di seconda generazione, secondo le linee di indirizzo già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 25/07/2012.

Dalle dichiarazioni riportate nella parte narrativa della proposta, redatta dalla dirigenza competente e recante l'attestazione di responsabilità in ordine alla veridicità e fondatezza degli atti dei fatti in essa citati, si evince che: *"[...] il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero n. 286/98, attribuisce agli Enti Locali un ruolo importante per il riconoscimento all'immigrato dei diritti sociali e quelli individuali mediante azioni differenziate a seconda dei soggetti interessati [...]"*.

Con riferimento al punto 1) del dispositivo, si rileva che al documento denominato *"Carta dei Diritti e dei Doveri di cittadinanza per la Città di Napoli"*, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del dispositivo, risulta ulteriormente allegato (sub 2) uno *"Schema di adesione alla rete di assistenza dei comuni al Cittadino Straniero"*, in cui è previsto che il Comune aderente svolga una serie di attività e servizi a sostegno del processo di inclusione del cittadino straniero, in collaborazione con altri soggetti interessati, secondo rapporti da formalizzare con la sottoscrizione di una apposita convenzione, da approvare con specifica deliberazione, successiva all'atto di adesione alla Rete di assistenza dei Comuni al cittadino straniero, secondo lo schema citato.

Si richiamano:

- l'articolo 117, comma 2, lett. i della Costituzione, che assegna in via esclusiva allo Stato la competenza in materia di cittadinanza;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante *"Nuove norme sulla cittadinanza"*;
- la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante *"Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989"*, il cui articolo 7, comma 1 dispone che: *"Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi."*

Si ricorda che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di *"favorevole"* ai sensi dell'art. 49 T.U., attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spettano all'organo deliberante, sulla scorta delle motivazioni riportate nell'atto e alla stregua del risultato dell'istruttoria svolta dall'Ufficio proponente, l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente sull'opportunità, soprattutto di natura discrezionale, delle scelte, con riguardo al principio di legalità, per il quale l'azione amministrativa deve rispettare formalmente e sostanzialmente la legge, il principio di imparzialità, per cui, tra l'altro, l'azione

amministrativa non deve tradursi in atti discriminatori e il principio di buon andamento, per il quale l'azione amministrativa deve svolgersi secondo regole di buona amministrazione. *l*

Resta inteso che, qualora le successive fasi di attuazione del provvedimento dovessero richiedere l'adozione di ulteriori atti, tali provvedimenti dovranno essere valutati sotto i profili organizzativi e finanziari, fermo restando che la qualificazione della spesa andrà valutata nell'ambito delle ipotesi previste dal comma 5 dell'articolo 191 del D.lgs. 267/2000, in presenza del dichiarato disavanzo di amministrazione, accertato con il rendiconto 2011, di cui alla deliberazione n. 54 del 30.11.2012.

IL Segretario Generale

*14-1-13*

VISTO:  
Il Sindaco  
Luigi de Magistris

11

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 11 del 14/01/2013 composta da n. 11 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

**SI ATTESTA:**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 14-3-13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

Data e firma per ricevuta di copia del presente  
atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio  
Segreteria del Consiglio

☐ Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale  
in data \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

☐ Deliberazione decaduta

☐ Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 11 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 11 del 14-1-13

Gli allegati descritti nell'atto:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☒ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

# **Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli**

**RESeT - Ricerca su Economia Società e Territorio**  
**- Dipartimento di Analisi dei Processi Economico-Sociali e Territoriali -**  
**Università degli Studi di Napoli Federico II, Monte S. Angelo, Via Cinthia 26, 80126, Napoli**  
<http://www.resetricerca.org>  
<http://www.resetricerca.org/scaffale/4-tutte-le-sezioni/5-volontariato-e-terzo-settore>



<b>Indice Generale</b>	
<b>Presentazione</b>	3
<b>Relazione</b>	4
<i>Lo spazio sociale come luogo di convivenza civile</i>	4
<i>Il superamento dello stereotipo e l'emancipazione della soggettività</i>	5
<i>La fiducia civica come motore dell'integrazione sociale</i>	6
<i>Tema e Scopo di una carta per la cittadinanza</i>	6
<i>Metodologia e Impostazione di una carta per la cittadinanza</i>	8
<i>L'allargamento pro-attivo dei margini normativi</i>	9
<i>Il quadro europeo di riferimento</i>	10
<i>Il principio di non discriminazione e pari trattamento</i>	12
<i>Itinerario Normativo</i>	12
<b>Il fenomeno migratorio a Napoli: caratteristiche strutturali e dimensione quantitativa</b>	15
<b>Composizione quantitativa del fenomeno migratorio a Napoli</b>	16
<b>Allegato 1.</b>	
<b>Il principio di non-discriminazione e di parità di trattamento nella normativa comunitaria</b>	22
<b>Allegato 2.</b>	
<b>Schema di Adesione alla rete di assistenza dei Comuni al Cittadino Straniero</b>	30
<b>Allegato 3.</b>	
<b>Accordo di Integrazione</b>	32
<b>Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza (Decalogo)</b>	35
<b>Bibliografia</b>	41

## *Presentazione e Sintesi del Rapporto*

Il valore di una "Carta dei diritti e dei doveri di cittadinanza" risiede sostanzialmente nella declinazione del binomio democrazia-legalità, soprattutto in relazione alla capacità, propria del sistema dei servizi sociali, di attivare proficue sinergie sul territorio, di rispondere alle emergenze di contesto (in particolare per quanto riguarda i fenomeni legati all'integrazione delle comunità straniere e ai conflitti di convivenza indotti o strumentalizzati in forza della presenza migrante) e di promuovere l'unità materiale dei territori metropolitani, attraverso l'applicazione di percorsi sociali, educativi, ricreativi, assistenziali ed aggregativi che innervano di senso le interrelazioni tra territori troppo spesso attraversati da infiniti "particolarismi" e dall'esplosione di svariati "egoismi".

Il fatto stesso dell'interazione con istituzioni sociali complesse permette ai *nuovi e futuri* cittadini di accedere alla sfera della propria soggettività sociale, non solo in termini di fruizione di un servizio bensì in quelli, ben più esigenti, di titolarità di diritti, e predispone il terreno di alcune conquiste sociali e culturali decisive, come quelle connesse con l'accesso sostanziale ai servizi e con lo sviluppo effettivo delle pari opportunità per tutti e tutte. In tal senso, la "socialità" è terreno proprio della sperimentazione di istanze di mediazione e di convivenza e, per questa via, vettore della gestione e della trasformazione costruttiva dei conflitti "di prossimità".

Tale discorso vale, in particolare, in relazione alla condizione migrante, rispetto alla quale nella Città di Napoli non si assiste ad una drammatica incidenza in termini abitativi e residenziali (fatti salvi i casi, in determinate aree, di immigrate dell'Est europeo e di immigrati dell'Africa settentrionale o dell'Asia sud-orientale), ma che si ripercuote in termini, anche in questi casi, *nomadici*, con le immigrate europeo-orientali impegnate nei compiti di badantato sovente itinerante, gli immigrati africani dediti al commercio minuto in strada e, sovente, i Rom dediti ad attività marginali di intrattenimento o di accattonaggio, quando non respinti ai margini della convivenza, in vere e proprie sacche di marginalità e di esclusione.

La definizione di un itinerario di cittadinanza basato su una serie di diritti e doveri riconosciuti da parte dell'amministrazione comunale rappresenta dunque una sfida esigente: da un lato, corrisponde alla vocazione storica e futura di una città come Napoli, tradizionalmente luogo di accoglienza e di convivenza e ponte nel Mediterraneo e tra le culture; dall'altra, interpreta in maniera conseguente una delle declinazioni della vigente consiliatura, che ha fatto della socialità, della convivenza e della cittadinanza universale (democratica, partecipativa e interculturale) una delle sue ragioni costitutive.

La presenza migrante comporta infatti un lavoro gigantesco: da una parte il *lavoro culturale* orientato al superamento del pregiudizio e dello stereotipo, che talvolta sfocia nel vero e proprio razzismo e che tende ad incrementare, in ragione di un abito mentale tristemente consolidato e di

pericolose campagne mediatiche ampiamente abusate, una sorta di disperata corsa al *capro espiatorio*; dall'altra, il *lavoro sociale* finalizzato alla destinazione di risorse umane/professionali e materiali/finanziarie per prevenire l'insorgenza violenta, disciplinare un controllo del territorio non solo *poliziesco*, facilitare percorsi di comunicazione, socializzazione e relazione trans-culturale nell'ottica contemporanea ed europea dell'integrazione socio-culturale e della società inter-culturale.

In tal senso assume forza centrale la proposta di una "Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza". Si tratta di un'esigenza inderogabile per una città metropolitana del tempo presente, in grado di interrogare la composizione sociale della comunità e l'intelligenza politica dell'amministrazione, nella prospettiva della codificazione dei presupposti giuridici, normativi e civili sulla cui base costruire l'edificio della convivenza civile. Costituisce un'occasione di reciprocità civica, tanto per gli immigrati in direzione del proprio inserimento civile, sociale e professionale, tanto per gli indigeni messi alla prova della propria capacità di traguardare una consapevole "società dell'accoglienza".

*Per sostanziare la necessità di raggiungere un simile traguardo, è utile ricordare che la presenza degli immigrati nella provincia e nel comune di Napoli presenta caratteristiche peculiari che, per alcuni versi, la rendono parzialmente differente dal modello meridionale di insediamento*

Napoli costituisce, di fatto, un'eccezione, poiché, insieme a Palermo, recepisce, nel Meridione, il fenomeno prevalentemente "urbano" dell'immigrazione straniera. La provincia partenopea, infatti, ospita le etnie a maggiore vivacità demografica e se è vero, come sembra unanimemente accettato, che in una realtà metropolitana come quella di Napoli si insediano e si concentrano progetti migratori di lunga durata, segue che le istituzioni locali, e in primo luogo il Comune di Napoli, debbano occuparsi strutturalmente di comunità a permanenza non effimera e dei problemi connessi alla prima infanzia.

La realtà partenopea è, come tutte le grandi metropoli contaminate, una miscela ambivalente di accoglienza generosa e di rifiuto refrattario, di comprensione e di pregiudizi. E probabilmente i minori stranieri sono la quintessenza di una simile ambivalenza. L'ambivalenza che al nostro lavoro di indagine risulta crescente è costituita da una forte cesura tra l'accoglienza sociale dei minori immigrati e da un'impermeabilità del quadro normativo a rendere tale inclusione istituzionalmente riconosciuta. Registriamo una miscela di serenità - precarietà, che ovviamente si riferisce solo ai minori stranieri "avvantaggiati", non estendibile, ovviamente, ai minori immigrati "a rischio".

Questi ultimi, secondo le indagini più recenti, tendono a ingrossare le fila dei NEET, cioè dei giovani non inclusi in processi di istruzione, occupazione o formazione, o anche del lavoro nero ad elevato livello di sfruttamento e a bassa retribuzione o, infine, dell'emarginazione vera e propria. Si stima che nel 2011 i minorenni stranieri presenti negli istituti penali minorili rappresentavano il

30% circa del totale dei minori detenuti. al valore di cinque anni prima.

A fronte di questi dati, di tali ambivalenze e di un simile tessuto sociale, è necessario che il Comune di Napoli, al fine di stabilire la propria linea di azione e i principi etici su cui fonda il proprio rapporto con la collettività, si doti di una Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza che chiarisca e normi le relazioni con i cittadini tutti. Un "Decalogo" che affermi:

- I. *Universalità e Indivisibilità dei Diritti*
- II. *Diritto alla Vita, al Benessere e alla Salute*
- III. *Diritto di Eguaglianza Formale e Sostanziale*
- IV. *Diritto al Lavoro*
- V. *Diritto alla Casa*
- VI. *Diritto alla Educazione, Istruzione e Formazione*
- VII. *Diritto alla Famiglia*
- VIII. *Diritto alla Libertà di Espressione*
- IX. *Diritto alla Cittadinanza*
- X. *Clausola di Tutela e di Salvaguardia*

## Relazione

Il sistema di welfare di comunità, in quanto laboratorio di cittadinanza, è una delle matrici della costituzione materiale del Paese, essenzialmente per il suo ruolo di agente della costruzione repubblicana e vettore di convivenza democratica, laica e pluralistica. Per questo, da una parte è difficile isolare un singolo carattere prevalente dell'universo-welfare, prescindendo dalla sua valenza assistenziale ovvero dalla sua natura di presidio di legalità; dall'altra è necessario formalizzare dei diritti esigibili e dei doveri riconosciuti, in modo da predisporre il terreno di garanzia delle condizioni di accesso al sistema dei servizi sociali ed i presupposti di sistema per una mutua, accettabile e solidale convivenza.

### *Lo spazio sociale come luogo di convivenza civile*

Il binomio democrazia-legalità merita un approfondimento, in considerazione della capacità, propria del sistema dei servizi sociali, di attivare proficue sinergie sui territori, sovente di rispondere alle emergenze dei contesti su cui insiste (in particolare per quanto riguarda i fenomeni legati all'integrazione delle comunità straniere e ai conflitti di convivenza indotti o strumentalizzati in forza della presenza migrante) e di promuovere l'unità materiale dei territori metropolitani, attraverso l'applicazione di percorsi sociali, educativi ed assistenziali, che innervano di senso le interrelazioni tra territori troppo spesso attraversati da infiniti "particolarismi".

La proiezione del sistema di sicurezza sociale e per l'inclusione sociale - come presidio di civiltà e spazio di attraversamenti molteplici - vi conferisce una connotazione che va al di là del suo semplice darsi come agenzia assistenziale e vi attribuisce alcuni compiti decisivi per la qualità democratica della convivenza civile. Tra questi, certamente quelli connessi all'interazione con il territorio e all'interpretazione di uno spazio sociale in perenne mutamento, in cui non solo si diversificano i bisogni sociali e culturali, ma soprattutto si moltiplicano le presenze "altre", spesso all'origine di diffidenze, talvolta persino di ostilità.

Se i paesaggi sociali sono in rapida trasformazione e in costante evoluzione, ciò è dovuto non solo alla modificazione della struttura materiale ed all'incidenza delle tecnologie dell'informazione, ma in particolare alla moltiplicazione delle dinamiche di incontro con l'"altro-da" e all'incidenza prospettica dei morsi della cosiddetta "società dell'accoglienza". Lungi dal configurare l'eccezione, la presenza migrante è ormai stabile sui nostri territori, rappresenta un connotato costante del sistema dei diritti e dei doveri agenti nello spazio metropolitano - in particolare in una metropoli pluriversa, sfaccettata e complessa come la Città di Napoli - ed eccede la portata di qualunque logica di mera riduzione contingente o emergenzialista.

Essa si inserisce nelle contraddizioni sociali del nostro tempo; muta il panorama umano negli attraversamenti quotidiani della metropoli; sfida la capacità del welfare di farsi luogo di accoglienza e integrazione, agente della diffusione dei valori repubblicani di convivenza e luogo della formazione della cittadinanza multi-culturale. In questo senso, il sistema integrato dei servizi sociali agisce come interfaccia istituzionale "di prossimità" e necessita di un opportuno sistema di diritti/doveri riconosciuti: l'istituzione-sociale è la prima con cui la presenza migrante si confronta e certo la più esposta alla sfida della relazione sociale - multi-culturale.

Il fatto stesso dell'interazione con istituzioni sociali complesse permette ai *nuovi* e *futuri* cittadini di acquisire la percezione della propria soggettività sociale, non solo in termini di fruizione di un servizio bensì in quelli, ben più esigenti, di titolarità di diritti, e predispone il terreno di alcune conquiste sociali e culturali decisive, come quelle connesse con l'accesso sostanziale ai servizi e

7  
con lo sviluppo effettivo delle pari opportunità per tutti e tutte. In tal senso, la "socialità" è terreno proprio della sperimentazione di istanze di mediazione e di convivenza e, per questa via, vettore della trasformazione dei conflitti "di prossimità".

### *Il superamento dello stereotipo e l'emancipazione della soggettività*

Si tratta di una "sfida emergente", propria delle "società complesse", che richiede l'opportuna messa a valore delle sperimentazioni positive ("buone prassi") di cui pure il sistema sociale italiano è ricco, e che, anzitutto, interroga il mondo-welfare e ciascuno degli operatori "del" e "nel" sociale. Il lavoro di mediazione orientato alla trasformazione dei conflitti è quello sviluppato dal personale che opera "nel" sociale con competenze e professionalità adeguate e riconosciute, agendo al contempo "nei" conflitti e "sui" conflitti che nel mondo-welfare si vengono a sviluppare soprattutto in rapporto alle controversie intra-comunitarie ed inter-comunitarie.

Si può affermare con qualche certezza e non pochi riscontri che la connotazione stessa del panorama urbano offre un quadro della disgregazione dei legami comunitari di cui pure si avverte urgenza: la mancanza di luoghi di aggregazione reali e di spazi di socialità viva, sottratti alla logica consumistica e territorialistica, rappresenta sul territorio una vera e propria emergenza, sia perché condanna ad una sorta di monotona ripetitività della relazione sociale, sia perché riproduce un immaginario sotto-culturale profondamente condizionato dalla bulimia delle connotazioni formali e dalla pochezza delle relazioni vive, in cui possano attivarsi percorsi formativi ed auto-formativi nonché esperienze umane ed intellettuali significative.

Tale discorso vale, in particolare, in riferimento alla condizione migrante, rispetto alla quale nella Città di Napoli non si assiste ad una drammatica incidenza in termini abitativi e residenziali (fatti salvi i casi, in determinate aree, di immigrate dell'Est europeo e di immigrati dell'Africa settentrionale o dell'Asia sud-orientale), ma che si ripercuote in termini, anche in questi casi, *nomadici*, con le immigrate europeo-orientali impegnate nei compiti di badantato sovente itinerante, gli immigrati africani dediti al commercio minuto in strada e, sovente, i Rom dediti ad attività marginali di intrattenimento o di accattonaggio, quando non respinti ai margini della convivenza, in vere e proprie sacche di marginalità e di esclusione.

Questo aspetto lascia intendere il vero bisogno di cui si avverte l'urgenza: quello di percorsi di facilitazione, mediazione ed accompagnamento, al fine di liberare la presenza immigrata sul territorio dal vincolo "territorialista" delle condizioni di mercato cui viene sottoposta; nonché di percorsi di orientamento, qualificazione ed inserimento sociale, educativo e professionale, su cui l'intera gamma degli attori sociali e, soprattutto, istituzionali dovrebbe investire il massimo dell'attenzione e delle risorse, onde inibire insorgenze di marginalità, esclusione sociale e violenza diffusa di cui, bandendo *sociologismi* di sorta, proprio gli immigrati sono talvolta protagonisti.

La presenza migrante comporta dunque un lavoro gigantesco: da una parte il "lavoro culturale" orientato al superamento del pregiudizio e dello stereotipo, che talvolta sfocia nel vero e proprio razzismo e che tende ad incrementare, in ragione di un abito mentale ormai tristemente consolidato e di pericolose campagne mediatiche peraltro ampiamente abusate, una sorta di disperata corsa al *capro espiatorio*; dall'altra, il "lavoro sociale" finalizzato alla destinazione di risorse umane/professionali e materiali/finanziarie per prevenire l'insorgenza violenta, disciplinare un controllo del territorio non esclusivamente *poliziesco*, facilitare percorsi di comunicazione, socializzazione e relazione trans-culturale nell'ottica contemporanea ed europea dell'integrazione socio-culturale e della società inter-culturale.

### *La fiducia civica come motore dell'integrazione sociale*

Essendo quella del confronto inter-culturale una tematica globale nel modo post-11 Settembre, le dinamiche della "catalogazione dei diritti e dei doveri" orientata alla promozione civica della reciprocità inter-culturale assumono una proiezione applicativa estremamente vasta, che va dalla garanzia dell'accesso ai servizi pubblici fino alle condizioni di convivenza sui territori metropolitani, dalla riconciliazione sociale fino alla trasformazione positiva, esplicitando di conseguenza il nesso tra inter-cultura, *confidence building* e *conflict transformation*.

Non si sottolineerà mai abbastanza, infatti, il valore specifico di un percorso di effettiva integrazione culturale e di piena inclusione sociale basate sulla condivisione dei diritti e dei doveri di cittadinanza quale pre-condizione dell'innescio della fiducia civica e quale terreno privilegiato dell'innovazione delle relazioni e delle pratiche, ivi comprese quelle che determinano il modo corrente di affrontare la vicenda migrante nel suo complesso e di interagire con le disparate conflittualità che tale vicenda, direttamente o indirettamente, finisce per determinare. È proprio la costruzione di tale fiducia civica che può incanalare i percorsi normativi basati sui diritti e i doveri in uno spazio di condivisione più ampio e reciprocamente includente.

È per questo che è necessario applicare metodologie innovative, sia nella sfera della ricerca sia in quella dell'azione, entro le quali ricercare approcci partecipativi, inclusivi ed integrativi, in grado di soddisfare un'istanza di "reciprocità", in particolare a vantaggio dei soggetti maggiormente vittime del corto-circuito della violenza inter-comunitaria e della segregazione sociale, quali le donne e i minori, che, per la loro particolare *visione* del mondo, sono più distanti da schemi universalizzanti e segregativi propri, viceversa, dell'universo concettuale maschile/adulto.

La «determinazione nel particolare» della donna e l'«universalismo pan-soggettivistico» del minore, infatti, mal si conciliano con le logiche di sopraffazione che tendono a riprodursi in tutti gli scenari attraversati da violenza ed oppressione e rappresentano una risorsa fondamentale ai fini della trasformazione strutturale dei contesti sociali come degli universi semantici, nella direzione di una nuova e più comprensiva idea di *universale*. I punti-chiave di un'azione di promozione civile basata sull'integrazione socio-culturale applicata all'universo semantico delle comunità migranti sono:

- promuovere la collaborazione tra i soggetti sociali eventualmente connotati su base etnica e gli universi della cultura, della formazione e dell'assistenza (promozione sociale), per recepire un'esplorazione pluralistica delle dimensioni socio-culturali dei diversi popoli;
- sostenere iniziative entro un ampio campo di forze socio-culturali tenendo insieme la sfera propriamente giuridica della "catalogazione" dei diritti e quella propriamente antropologica della facilitazione socio-culturale, per promuovere consapevolezza della diversità culturale e della reciprocità inter-culturale (convivenza), dentro e fuori gli spazi metropolitani;
- incoraggiare il coinvolgimento delle donne e dei minori, favorendo lo sviluppo di connessioni e la circolazione delle buone pratiche, affinché non venga meno, al lavoro "sul campo", l'opportuno *background* sociale, civile, culturale, etico e, in definitiva, intellettuale.

### *Tema e Scopo di una carta per la cittadinanza*

Nel quadro dell'impostazione strategica di una pianificazione per i servizi sociali in chiave "integrativa" basata su una "carta" dei diritti e dei doveri, l'obiettivo generale deve consistere nella messa in condivisione del patrimonio specifico di una formazione socio-culturale ovvero di un contesto generazionale, attraverso la promozione di spazi di socialità nel territorio metropolitano

ovvero la messa a disposizione di servizi di facilitazione, accompagnamento e mediazione per le comunità immigrate, nella prospettiva in base alla quale è doveroso «conoscere per comprendere» e necessario prevenire le sacche di marginalità e degrado in cui si alimentano i fenomeni corrosivi e violenti nel tessuto sociale. L'obiettivo specifico risiede altresì nello sviluppo di ponti di fruizione socio-culturale integrata mediante attività di conoscenza ed azione attraverso le quali arricchire il catalogo di buone prassi a disposizione delle amministrazioni pubbliche e degli *stake-holder* sociali.

Si ritiene che tali vettori di relazione possano garantire un contributo importante non solo al miglioramento delle condizioni di "prossimità" tra comunità migranti e residenti, ma soprattutto alla riduzione delle circostanze che alimentano i fenomeni di emarginazione. Nel contesto metropolitano partenopeo, si verificano almeno cinque delle dieci condizioni di insorgenza del pregiudizio razziale individuate da Allport [id., *La natura del pregiudizio*, Firenze, 1973] trattandosi di un contesto che:

- 1) amplifica le separazioni per linee etno-comunitarie sulla base delle differenze etno-culturali;
- 2) moltiplica l'incomprensione tra sostenitori del *nuovo* (integrazione) del *vecchio* (separazione);
- 3) non promuove una completa, esauriente e diffusa informazione sui gruppi-obiettivo;
- 4) non è in grado di gestire l'incremento demografico che determina la "paura del numero" e
- 5) alimenta, attraverso l'educazione, una cultura etno-centrica, tendenzialmente ostile.

Nel contesto civico metropolitano e nella situazione sociale propria della Città di Napoli, tendono quindi a moltiplicarsi i fenomeni di intolleranza ed i casi di violenza ai danni delle comunità "altre". Nel caso delle diverse comunità migranti, fenomeni di esclusione sociale e, talvolta, vere e proprie derive razzistiche e segregazionistiche, si alternano a casi di auto-esclusione e auto-isolamento, difficili talvolta da interpretare e scardinare. Nel caso dei Rom, già molti anni prima delle più recenti insorgenze legate a vari fatti di cronaca, sui quali pure nessun *sociologismo* è tollerabile, studi statistici hanno potuto riscontare una percezione sociale diffusa di "diffidenza" e/o "ostilità".

È facile immaginare come una condizione psico-sociale di questo genere possa generare conflitto sociale (nella dimensione *meso* tipica delle comunità territoriali) e su scala generale fare da detonatore per conflitti internazionali di più ampia portata (nella dimensione macro dei conflitti di tipo "etno-politico"), nel senso di creare le condizioni per la diffusione del pregiudizio, la costruzione dello stereotipo e, attraverso questo, la raffigurazione dell'altro come "nemico" o "minaccia" all'ordine.

Se tale è la "premessa", allora la "proposta" nasce di conseguenza, nella cornice, qui delineata, della tutela delle specificità di provenienza e dell'intreccio tra percorsi relazionali opportunamente codificati attraverso cui far maturare consapevolezza, conoscenza e reciprocità. È interessante notare, a tal proposito, come alcuni compiti dell'operatore sociale siano propri tanto delle strategie di trasformazione dei conflitti quanto delle pratiche di intervento nel sistema integrato dei servizi sociali "a rete": in particolare, la facilitazione dei processi comunicativi e relazionali *peer-to-peer*, l'*advocacy* (in quanto azione di supporto) e l'*empowerment* (in quanto azione di rafforzamento).

Si tratta quindi di agire lungo tre assi: il primo, relativo alla promozione della fiducia tra i destinatari, in particolare quelli appartenenti alle diverse comunità etno-linguistiche, mettendo a disposizione un quadro stabile e legittimo di diritti e doveri riconosciuti e tutelati nonché percorsi e strumenti relazionali e solidali alternativi ed efficaci; il secondo, inerente la tutela e la promozione delle specificità culturali, sia in termini di "appropriazione" (rispetto al sé) sia di "condivisione" (rispetto all'altro da sé); il terzo, infine, orientato allo sviluppo dell'autonomia personale e relazionale di tutti i soggetti coinvolti (con specifico riferimento alle condizioni di marginalità, ad esempio legate alla situazione delle donne e dei minori di provenienza straniera o di etnia Rom).



## Metodologia e Impostazione di una carta per la cittadinanza

In questo senso, assume forza e pregnanza la proposta di una vera e propria "Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza" come quella di seguito articolata. Si tratta intanto di un'esigenza inderogabile per una città metropolitana del tempo presente, in grado di interrogare non solo la composizione sociale della propria comunità ma anche l'intelligenza politica della propria amministrazione, nella prospettiva della codificazione dei presupposti giuridici, normativi e civili sulla cui base costruire, tassello dopo tassello, l'edificio della convivenza civile e solidale inter-etnica e multi-culturale. Costituisce inoltre un'occasione di reciprocità civica, tanto per gli immigrati nella direzione del proprio inserimento civile, sociale e professionale, tanto per gli indigeni messi alla prova della propria capacità di traghettare una moderna, avanzata e consapevole "società dell'accoglienza".

Tale percorso nasce a seguito dei lavori del tavolo tematico "Migranti" (Politiche del *welfare* e diritti, politiche dei migranti e del lavoro) nell'ambito del Forum dei Comuni per i Beni Comuni (Napoli, 28 Gennaio 2012), intende andare oltre la proposta, pur politicamente significativa, del riconoscimento della cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati, per giungere ad un vero e proprio articolato vincolante, che sancisca diritti di cittadinanza, rappresenti uno strumento giuridicamente esigibile e possa costituire il presupposto della regolamentazione della disciplina di accesso ai servizi sociali da parte del Comune di Napoli.

La "Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza" intende quindi rappresentare sia un contenuto innovativo in grado di porre la Città di Napoli all'avanguardia nella sperimentazione normativa sul tema della cittadinanza democratica e dei diritti civili sia uno strumento operativo in forza del quale allargare l'area della fruizione dei servizi sociali a tutti e tutte, sviluppando pro-attivamente la legislazione nazionale, interpretando in maniera estensiva le zone d'ombra per le quali non vi è omogeneità nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa e garantendo il pieno ed effettivo godimento dei diritti umani fondamentali senza distinzione e senza discriminazione alcuna.

Quanto alla sua impostazione, l'articolato:

- a. si apre con un articolo di principio che sancisce l'impegno del Comune, nell'ambito delle proprie prerogative e delle proprie competenze, a tutelare e promuovere tutti i diritti umani per tutti e tutte,
- b. prosegue secondo una serie di capitoli per macro-aree tematiche (tra cui i diritti dei richiedenti asilo politico) corrispondenti ai servizi pubblici e sociali in capo alle competenze del Comune,
- c. si chiude con un articolo che ricapitola, conclude e sintetizza il percorso di esigibilità dei diritti e, di conseguenza, di fruizione dei servizi sociali, in condizioni di parità e di non-discriminazione.

In particolare, per quello che riguarda il concetto-chiave dell'interpretazione estensiva dei margini di indefinità ed ambiguità della normativa nazionale, è bene focalizzare i seguenti argomenti:

- a. la legge mantiene un margine di ambiguità in ordine alla definizione se il diritto universale all'istruzione valga anche per l'accesso ai nidi ed agli asili, dal momento che, a rigore, non rientrano nel percorso dell'istruzione scolastica, sebbene nidi ed asili siano di competenza comunale,
- b. la legge mantiene un margine di ambiguità in ordine alla definizione se, nel corso dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria, al compimento del 18° anno, sia garantita e tutelata la frequenza scolastica in ogni caso fino all'esame di maturità (conseguimento del diploma superiore),
- c. la legge non disciplina in maniera completa, esaustiva ed univoca i servizi a disposizione dei soggetti migranti richiedenti asilo, pertanto, tra le attività che il Comune può intraprendere, può esservi quella di assicurare consulenza legale strutturata ai richiedenti ospitati sul territorio comunale.

### *L'allargamento pro-attivo dei margini normativi*

E' dunque importante "completare", "rafforzare" ed "estendere", nei limiti di legalità sanciti, la normativa vigente, a partire dalle prescrizioni normative di rango gerarchicamente superiore o di rango europeo acquisite nell'ordinamento interno, le quali, in diversi casi, sono più favorevoli se paragonate ai margini generalmente restrittivi della legge nazionale di riferimento. Ad esempio, le sentenze in merito della Corte Costituzionale attestano che i diritti fondamentali di tipo assistenziale e previdenziale hanno valenza universale e, in forme e modi diversi, devono tuttavia essere riconosciuti a tutti e tutte. Su questa base, il Comune può promuovere o sollecitare per quanto non di propria specifica pertinenza la piena attuazione del diritto di non discriminazione, come sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale, promuovendo direttamente tali azioni o sollecitando tali tutele presso gli organi, le istituzioni e gli enti terzi competenti (ad esempio, INPS, INAIL, ASL).

Un ulteriore problema è quello del "riconoscimento a norma di legge", nel senso di subordinare l'accesso e la fruizione ad una struttura o ad un servizio sociale al possesso del documento di identità e del permesso di soggiorno che in molti casi immigrati, richiedenti asilo e senza fissa dimora non hanno. La contraddizione è nota: da una parte costoro sono beneficiari di servizi corrispondenti alla fungibilità di diritti in quanto universali; dall'altra ne sono di fatto esclusi in quanto non sono in grado di produrre la documentazione amministrativa richiesta. Ciò vale soprattutto in tre casi:

- a. i destinatari senza fissa dimora sono normalmente senza permesso di soggiorno e, in diversi casi, senza documento di identità valido e pertanto non possono accedere ai servizi comunali (ad esempio il dormitorio pubblico ma il tema potrebbe darsi anche per i servizi sociali, culturali e ricreativi),
- b. le donne vittima di tratta, violenza o sfruttamento, se prive di permesso di soggiorno, nel caso in cui non vogliano sporgere denuncia ma si trovino in condizione di avere bisogno di accoglienza, non possono essere accolte in una struttura comunale di accoglienza, dal momento che non hanno il permesso, si trovano in una condizione per cui il riconoscimento della propria identità attraverso la carta di identità potrebbe esporle a rischio e non possono dimostrare (anche questo essendo posto come requisito per l'accesso) di avere la residenza all'interno del territorio del Comune di Napoli,
- c. tutti coloro i quali non posseggano documento di identità e permesso di soggiorno non possono accedere a numerose altre strutture di erogazione dei servizi: ad esempio dormitori, casa famiglia, centri di accoglienza, asili nido, ludoteche, centri culturali, impianti sportivi, restando così esclusi dall'area di esigibilità dei diritti e di fruizione dei servizi, secondo una logica parziale, capziosa e contraddittoria cui una Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza può intervenire a porre rimedio.

Il punto di contraddizione su cui intervenire, in tutti questi casi, fermo restando il principio della univoca identificazione del soggetto destinatario, è rappresentato dall'individuazione del domicilio anziché della residenza: per la residenza serve necessariamente il permesso di soggiorno, di conseguenza subordinare la fruizione di un servizio alla possibilità di dimostrare di avere la residenza nel Comune di Napoli comporta di fatto l'esclusione di un'ampia fetta di soggetti dall'area della fruizione dei servizi sociali; per il domicilio, invece, non serve avere il permesso di soggiorno, pertanto porre come requisito di accesso la condizione di domiciliazione all'interno del territorio del Comune di Napoli garantisce una circolarità e una fruibilità molto più ampia ed universale delle strutture e dei servizi sociali. L'attestazione univoca della identità personale (anche senza la carta di identità per quelle fattispecie atte a determinare condizioni particolari di rischio o di esclusione) e della domiciliazione di fatto nel territorio del Comune di Napoli (anche senza vincolo di residenza) possono dunque diventare requisiti sostitutivi ai fini di una messa a rete più ampia ed accogliente.

1-  
4

È lungo questo itinerario che è possibile conseguire l'obiettivo della mediazione dei conflitti e della piena cittadinanza sociale, recependo i contenuti della normativa nazionale, in primo luogo della Legge 8 Novembre 2000, n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, assumendo i contenuti più avanzati predisposti dal Piano Sociale di Zona 2010-2012 e in particolare dal piano di realizzazione della terza annualità 2012, e facendo propria, in definitiva, una visione "relativistica" delle culture, assecondando un processo di trasformazione creativa delle relazioni sociali attraverso la costruzione positiva di norme socialmente diffuse con e mediante la collaborazione, la condivisione e la partecipazione delle parti interessate dalla stessa relazione sociale.

### ***Il quadro europeo di riferimento***

La recente pubblicazione (23 Dicembre 2011) in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della direttiva 2011/98 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Dicembre 2011, relativa a «una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro», ha costituito, in particolare per gli scopi della presente Carta, un passo significativo nel processo di definizione di una politica europea sull'immigrazione, iniziato con le conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere il 16 Ottobre 1999.

Da una parte l'Unione Europea vi riconosce il bisogno di «un approccio generale al fenomeno della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti umani ed allo sviluppo dei Paesi di origine e di transito. Ciò significa che occorre combattere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le opportunità di lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici, garantendo il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle minoranze, delle donne e dei bambini. A tal fine, l'Unione Europea e gli Stati membri sono invitati a contribuire, nelle rispettive sfere di competenza ai sensi dei trattati, a una maggiore coerenza delle politiche dell'Unione stessa».

Dall'altra, «il Consiglio sottolinea la necessità di una gestione più efficace dei flussi migratori in tutte le fasi. Esso chiede che siano sviluppate campagne di informazione sulle possibilità di immigrazione legale e che siano adottate misure per prevenire qualsiasi forma di tratta di esseri umani. Dovrebbe essere sviluppata un'attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi, che preveda anche una più stretta cooperazione fra i consolati dell'Unione Europea nei Paesi terzi e la creazione di servizi comuni dell'Unione Europea preposti al rilascio dei visti».

L'armonizzazione delle normative nazionali in merito alle condizioni di ingresso, soggiorno e permanenza dei cittadini extra-comunitari ed il riconoscimento di diritti analoghi ai cittadini comunitari rappresenta una priorità dell'Unione Europea. La direttiva interviene pertanto su due aspetti cruciali: l'armonizzazione delle disposizioni nazionali sul permesso unico di residenza, di soggiorno e di lavoro e il riconoscimento di un insieme comune di diritti fondamentali che devono essere riconosciuti ai cittadini di Paesi terzi già ammessi in uno Stato membro, non ancora in possesso dello status di residenti di lunga durata.

Gli ambiti di intervento comunitario in materia di immigrazione comprendono, in definitiva, proposte per la definizione di provvedimenti settoriali sui trasferimenti all'interno di società multinazionali, sui lavoratori stagionali e sui tirocini retribuiti, così come individuati nel Piano d'Azione sull'immigrazione della Commissione Europea del 2005. In particolare, il diritto alla libertà di circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri dell'Unione Europea - una delle quattro libertà fondamentali riconosciute nel Trattato di Roma del 1957 e nel Trattato di Lisbona del 2001 - resta collegato allo status di *cittadino* dell'Unione Europea, vale a dire di uno dei Paesi membri.

I Trattati prevedono l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri quanto all'impiego, alla retribuzione ed alle condizioni di lavoro. I diritti in cui si realizza il principio della libera circolazione sono contenuti nel regolamento 492/2011 del 5 Aprile 2011 e nella direttiva 2004/38 del 29 Aprile 2004; un regime transitorio è stato previsto, come si ricorderà, per i lavoratori neo-comunitari di Bulgaria e Romania, mentre l'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche degli Stati membri è assoggettato a un "regime speciale". La libertà di circolazione nel territorio dell'Unione Europea è dunque una prerogativa dei cittadini degli Stati membri ed una funzione cruciale dell'esercizio della cittadinanza europea, mentre il diritto di lavorare in un Paese europeo per i cittadini extra-comunitari è legato alle disposizioni nazionali in materia di immigrazione, le quali a loro volta devono tendenzialmente conformarsi alla normativa europea e ai principi generali di tutela dei diritti umani.

Il diritto comunitario peraltro prevede diverse fattispecie puntuali nelle quali le tutele in merito all'accesso, all'esercizio ed alle condizioni di lavoro riconosciute ai cittadini comunitari sono estese anche ai lavoratori extra-comunitari in forza dello status di familiare di un cittadino europeo (Direttiva 2004/38), del soggiorno di lungo periodo (Direttiva 2003/109) o di specifiche disposizioni dettate per particolari attività lavorative, nonché della stipula di appositi accordi di cooperazione con Paesi terzi. A norma del diritto comunitario l'esercizio della cittadinanza attiva non si configura solo come l'insieme dei diritti e doveri riconosciuti, ma anche e soprattutto in forza dell'esigibilità di tali diritti, dell'accesso alle funzioni e ai servizi propri della vita sociale nonché della comune adesione ad uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia secondo quanto indicato dall'ordinamento internazionale e quindi recepito nell'ordinamento interno. La cittadinanza attiva, forma "in atto" della cittadinanza democratica, presuppone pertanto:

- a. i concetti di diritto/dovere, identità, libertà, giustizia, pace, sviluppo e cooperazione,
- b. l'insieme dei servizi sociali offerti dalle funzioni pubbliche a ciascuno e ciascuna in quanto afferenti all'area dei diritti fondamentali dichiaratamente esigibili della persona umana,
- c. il carattere democratico delle istituzioni pubbliche, *in primis* delle amministrazioni locali che assolvono al compito della programmazione ed erogazione dei servizi sociali alla persona.

Va sottolineato il fatto che, trattandosi di servizi corrispondenti al soddisfacimento di bisogni e quindi legati all'esercizio di diritti fondamentali, il principio di universalità ed indivisibilità di questi ultimi comporta che tali servizi siano riconosciuti a tutti e tutte, uomini e donne, senza discriminazione alcuna e a prescindere dallo status formale di cittadino/cittadina. La cittadinanza democratica è tale solo se non si riferisce semplicemente ai diritti civili e politici ma anche a quelli legati alla libertà individuale e al benessere sociale (vita, salute, educazione, istruzione, formazione, lavoro, salario, stipendio, pensione, organizzazione sociale).

La promozione della cittadinanza intesa come formazione del cittadino - soggetto attivo in ambito sociale - è anche una istanza di convivenza civile in cui si dà più importanza alla sfera individuale, alla dinamica sociale e alle relazioni inter-personali. Essere cittadini attivi implica vivere un processo di integrazione autentico con la consapevolezza dei diritti e dei doveri e con la possibilità di accedere in modo efficace ai servizi sociali presenti, senza distinzione né discriminazione alcuna.

Sotto tale versante, è opportuno ricordare che, secondo la normativa vigente (D. LGS. 5/2010 in attuazione della direttiva europea 2006/54/CE sul principio delle pari opportunità e della parità di trattamento) le legge dispone strumenti e misure «volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo».

## *Il principio di non discriminazione e pari trattamento*

Per "parità di trattamento" s'intende l'assenza di qualsiasi discriminazione basata sul sesso e, più in generale, su ogni altra condizione personale o sociale. Essa presuppone l'esercizio attivo del contrasto a ogni forma di discriminazione, ove per *discriminazione* s'intende qualsiasi comportamento o fatto che determini una distinzione, esclusione, separazione, restrizione o preferenza basata sulla etnia, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o la provenienza etnica, le convinzioni filosofiche e le pratiche religiose, e che abbia l'effetto di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e le libertà fondamentali, in campo politico, economico, sociale, civile e culturale e in ogni altro settore della vita civile, pubblica ed associata.

Principi o atti di discriminazione - o di natura discriminatoria - sono molto più frequenti e insidiosi, pur nelle società democratiche, di quanto si sia superficialmente portati a pensare: muovono il retroterra culturale di individui e gruppi, sono all'origine di atteggiamenti e comportamenti, non sempre del tutto limpidi o consapevoli, che provocano o possono provocare distinzione e separazione, determinano pensieri e pratiche spesso "legittimate" da pseudo-culture o contro-culture. Va tenuto presente, a tal proposito, che, compie un atto di - diretta o indiretta - discriminazione:

- qualunque persona che, nello svolgimento o nella esecuzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità, compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero i quali, solo a causa della sua condizione di straniero o di appartenente a una determinata nazionalità o religione, lo discriminino;
- qualunque persona che, nello svolgimento o nella esecuzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità, imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi a uno straniero, solo a causa della sua condizione di straniero o di appartenente a una determinata etnia o nazionalità;
- qualunque persona che illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, all'educazione, alla formazione e ai servizi sociali, socio-sanitari e socio-assistenziali allo straniero soggiornante in Italia, solo in ragione della sua condizione di straniero o appartenente a una determinata etnia, religione o nazionalità.

## *Itinerario Normativo*

Sulla base del quadro normativo vigente e delle prescrizioni della Costituzione Repubblicana, resta la generale vigenza del principio di universalità e indivisibilità «erga omnes» dei diritti umani fondamentali, sanciti in Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che, nel fondamentale art. 2, stabilisce che «ad ogni individuo spettano tutti i diritti e le libertà enunciate nella Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene [...]».

Tale essendo il "punto di partenza", per comporre l'itinerario istruito dalla Carta si è fatto riferimento, in definitiva, ai seguenti percorsi normativi:

1. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (1989) e Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (2000), la quale, nello specifico, all'art. 21 vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali».

2. Consiglio Europeo, 29 Giugno 2000, Direttiva 2000/43 sul principio di parità di trattamento indipendentemente dall'origine etnica ("non-discriminazione all'accesso"), che in particolare (art. 7) non solo prescrive agli Stati membri di provvedere affinché «tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere ... a procedure giurisdizionali e/o amministrative ... finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva» ma peraltro prevede che gli Stati stessi riconoscano «alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che tali disposizioni siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva».
3. Consiglio Europeo, 27 Novembre 2000, Direttiva 2000/78 sul principio di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ("non-discriminazione sul lavoro") la quale definisce (art. 1) «un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento» perimetrando (art. 3) il campo di applicazione a tutto quanto attinente alle condizioni di accesso al lavoro, all'orientamento professionale e alla formazione professionale, all'occupazione, alle condizioni di lavoro e all'attività sindacale».
4. Consiglio Europeo, 12 Dicembre 2003, Conclusioni, art. 27-29 ("dialogo inter-confessionale") miranti ad incoraggiare «i ministri competenti ad appoggiare un dialogo intenso, aperto e trasparente con le varie comunità religiose e filosofiche, dialogo che costituisce uno strumento di pace e di coesione sociale in Europa e ai suoi confini».
5. Costituzione della Repubblica Italiana (1948), con specifico riferimento ai seguenti: art. 2 («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»), art. 32 («La Repubblica tutela la salute come fondamentale *diritto dell'individuo e interesse della collettività* e garantisce cure gratuite agli indigenti») e art. 34 («La scuola è aperta a tutti»).
6. Legge 31 Maggio 1995 n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in particolare l'art. 2 secondo il quale le sue disposizioni «non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme».
7. L. 39/1990 (legge c.d. "Martelli"), L. 40/1998 (legge c.d. "Turco-Napolitano"), L. 189/2002 (legge c.d. "Bossi-Fini") fatte salve le sentenze (2004) di Corte Costituzionale che bocciano quest'ultima sia (n. 222) nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio, prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa (inammissibilità della disposizione di accompagnamento coatto alla frontiera), sia (n. 223) nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dall'art. 14 c. 5 ter - violazione dell'ordine di espulsione - è obbligatorio l'arresto (ingiustificatezza dell'arresto in caso di illegittima permanenza nel territorio nazionale), tali disposizioni essendo in violazione dei fondamentali art. 3 (principio di uguaglianza di fronte alla legge) e art. 13 (principio di inviolabilità della libertà personale e *habeas corpus*) della Costituzione.
8. Testo Unico sull'Immigrazione (decreto legislativo 25 Luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni aggiornato con decreto legge 23 Giugno 2011 n. 89) con specifico riferimento



all'art. 2 (L. 6 Marzo 1998, n. 40, art. 2 e L. 30 Dicembre 1986, n. 943, art. 1) per il quale «allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti» e all'art. 44 c. 12 (L. 6 Marzo 1998, n. 40, art. 42) per il quale «le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».

9. Direttiva PCDM, 12 Marzo 2007, art. 4 c. 8 ("immigrazione e cultura della accoglienza") in cui si legge: «La rapida trasformazione della presenza straniera in Italia richiede, infatti, una modernizzazione sia della legislazione sia dell'organizzazione delle strutture amministrative competenti. È necessario procedere ad una revisione del testo unico sull'immigrazione per favorire l'ingresso e la presenza regolare in alternativa al lavoro sommerso. A tal fine va disposta e attuata una sostanziale semplificazione amministrativa in materia di programmazione dei flussi, su base triennale, dei permessi di soggiorno, oltre al completamento dei diritti di cittadinanza degli immigrati (diritti sociali, diritti di difesa, diritto di voto amministrativo, semplificazione nell'accesso alla cittadinanza per i lungo-residenti ed i bambini nati in Italia). Queste riforme devono avvenire in parallelo con un quadro più completo di doveri (conoscenza della lingua italiana e dei principi costituzionali). Inoltre le strutture competenti (ministeri, sportelli unici e consolati) sono chiamate ad una razionalizzazione delle proprie procedure e risorse per affrontare con maggiore celerità le situazioni di carattere burocratico che coinvolgono gli immigrati».
10. Decreto del Ministero dell'Interno, 23 Aprile 2007 ("carta dei diritti e doveri degli immigrati") in base alla quale (capo 2, art. 1-3): «L'Italia è impegnata perché ogni persona sin dal primo momento in cui si trova sul territorio italiano possa fruire dei diritti fondamentali, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni sociali. Al tempo stesso, ogni persona che vive in Italia deve rispettare i valori su cui poggia la società, i diritti degli altri, i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi. Alle condizioni previste dalla legge, l'Italia offre asilo e protezione a quanti, nei propri paesi, sono perseguitati o impediti nell'esercizio delle libertà fondamentali. Nel prevedere parità di diritti e di doveri per tutti, la legge offre sostegno a chi subisce discriminazioni, o vive in stato di bisogno, in particolare alle donne e ai minori, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. I diritti di libertà e i diritti sociali, che il nostro ordinamento ha maturato nel tempo, devono estendersi a tutti gli immigrati. È garantito il diritto alla vita dal suo inizio fino al compimento naturale e il diritto alla salute con le cure gratuite quando siano necessarie; una protezione speciale è assicurata alla maternità e all'infanzia. Il diritto all'istruzione è riconosciuto quale strumento indispensabile per la crescita personale e l'inserimento nella società». Nonché il recente decreto legislativo, approvato in Consiglio dei Ministri in data 6 Luglio 2012, in «attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

## Il fenomeno migratorio a Napoli: caratteristiche strutturali e dimensione quantitativa

La presenza degli immigrati nella provincia e nel comune di Napoli presenta caratteristiche peculiari che, per alcuni versi, la rendono parzialmente differente dal modello meridionale di insediamento. È noto che, storicamente, le collettività straniere si sono distribuite sul territorio nazionale in modo disomogeneo, causa le diverse preferenze di insediamento dei diversi gruppi etnici. Sebbene di recente il Mezzogiorno abbia iniziato a costituire una meta di destinazione e non di solo passaggio (nel 2011 l'incremento registrato nel Sud è stato di oltre  $\frac{1}{3}$  superiore a quello del Centro-Nord), la consistenza di presenze a Sud è pari oggi a ca. l'15% dell'ammontare nazionale.

Napoli costituisce un'eccezione, poiché, insieme a Palermo, recepisce, nel Meridione, il fenomeno prevalentemente "urbano" dell'immigrazione straniera. La provincia partenopea, infatti, ospita, secondo stime di Caritas/Migrantes dello scorso anno, oltre il 46% degli immigrati in regione, costituendo per anni polo pressoché esclusivo di richiamo, esaltato, nell'ultimo decennio, dall'avvento dei cinesi e dalla loro propensione all'avvio di attività autonome, e dal consolidarsi del sistema privato di welfare assicurato dalle lavoratrici extra-comunitarie. Nei paragrafi che seguono sono illustrate i principali dati statistici del fenomeno della presenza straniera nella città di Napoli. Qui di seguito vengono indicati alcuni fenomeni che aiutano a comprendere la complessità e l'articolazione delle relazioni con le istituzioni locali e nazionali.

In primo luogo va annoverato come le etnie più presenti nella città risultino quelle a maggiore vivacità demografica: la Caritas stima che il tasso di fecondità delle donne migranti in Campania, misurato in termini di numero medio di figli per donna, è pari all'1.75 a fronte dell'1.39 delle donne autoctone. Se è vero, come sembra unanimemente accettato, che in una realtà metropolitana come quella di Napoli si insediano e si concentrano progetti migratori di lunga durata, segue che le istituzioni locali, e in primo luogo il Comune di Napoli, debbano occuparsi strutturalmente di comunità a permanenza non effimera e dei problemi connessi alla prima infanzia.

Scrivono la Caritas: "... in Campania i migranti si configurano come i cittadini del Paese che verrà: comprano casa, si sposano, mettono al mondo figli, trovano lavoro e ne offrono, sostengono con i loro risparmi le nazioni di origine." Una simile rappresentazione non deve tendere, ovviamente, a presumere che il "modello familiare mediterraneo di insediamento" costituisca una generalizzazione estendibile alla maggioranza degli immigrati: esso costituisce per lo più una speranza al cui raggiungimento si frappongono ostacoli sormontabili e non, sociali e istituzionali, culturali e psicologici.

La realtà partenopea è, come tutte le grandi metropoli contaminate, una miscela ambivalente di accoglienza generosa e di rifiuto refrattario, di comprensione e di pregiudizi. E probabilmente i minori stranieri sono la quintessenza di una simile ambivalenza. L'ambivalenza che al nostro lavoro di indagine risulta crescente è costituita da una forte cesura tra l'accoglienza sociale dei minori immigrati e da un'impermeabilità del quadro normativo a rendere tale inclusione istituzionalmente riconosciuta. Registriamo una miscela di serenità - precarietà, che ovviamente si riferisce solo ai minori stranieri "avvantaggiati", non estendibile, ovviamente, ai minori immigrati "a rischio".

Questi ultimi, secondo le indagini più recenti, tendono a ingrossare le fila dei NEET, cioè dei giovani non inclusi in processi di istruzione, occupazione o formazione, o anche del lavoro nero ad elevato livello di sfruttamento e a bassa retribuzione o, infine, dell'emarginazione vera e propria. Si stima che nel 2011 i minorenni stranieri presenti negli istituti penali minorili rappresentavano il 30% circa del totale dei minori detenuti, con una prevalenza di romeni, marocchini ed ecuadoregni. Percentuale preoccupante perché sintomatica di una tendenza sistematica, anche se in rapido decremento, di oltre venti punti, rispetto al valore di cinque anni prima.

In definitiva: "... gli adolescenti stranieri si ritrovano a essere definiti da una dicotomia fra l'essere una risorsa per le famiglie, la società italiana, l'economia e un problema difficile da definire, in quanto legato a un vissuto migratorio che per le seconde generazioni non è neppure un'esperienza diretta, e tuttavia si ritrova nei tratti somatici e culturali" (Rapporto Caritas, 2011).




## Composizione quantitativa del fenomeno migratorio a Napoli


L'accuratezza delle informazioni in ordine alla dimensione quantitativa e non solo qualitativa del fenomeno migratorio nella Città di Napoli è una condizione indispensabile sia per definire la traiettoria e la portata delle politiche degli interventi sociali e per l'inserimento sociale della popolazione immigrata (e non solo), sia per precisare l'estensione e gli ambiti di vigenza di una normazione orientata ad una vera e propria "Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza". Di seguito, la popolazione straniera residente nella Città di Napoli nel 2011, secondo gli ultimi dati accreditati e disponibili e ricavati dalle fonti statistiche ISTAT, Caritas-Migrantes (ed. 2011 e 2012) e "Tuttitalia" (considerando cittadini stranieri tutte le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia e, per quanto riguarda gli scopi della nostra analisi, in particolare a Napoli).



E' anzitutto interessante notare come gli stranieri residenti nella città di Napoli - al 1. Gennaio 2011- siano **29.428** (ciò significa che possiamo, al 1. Gennaio 2012, accreditare una presenza migrante superiore alle 30.000 unità nella città di Napoli) e rappresentino il 3,1% della popolazione residente.



I dati confermano inoltre le evidenze qualitative ed osservative inerenti dinamica e proporzioni del fenomeno migratorio nella città di Napoli, attestando che la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'**Ucraina** con il **22,1%** di tutti gli stranieri presenti sul territorio partenopeo, seguita dallo **Sri Lanka** (**18,2%**) e dalla **Repubblica Popolare Cinese** (**8,3%**). È interessante anche osservare la non omogeneità tra queste per insediamento territoriale e per composizione di genere.



Nel dettaglio, i paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti nella città di Napoli divisi per continente di appartenenza in ordine decrescente di residenti sono elencati in tabella a seguire.

EUROPA	Area	Uomini	Donne	Totale	%
Ucraina	<i>Europa centro orientale</i>	920	5.582	6.502	22,09%
Romania	<i>Europa centro orientale</i>	713	1.103	1.816	6,17%
Polonia	<i>Europa centro orientale</i>	238	1.304	1.542	5,24%
Bulgaria	<i>Europa centro orientale</i>	130	551	681	2,31%
Federazione Russa	<i>Europa centro orientale</i>	47	430	477	1,62%
Albania	<i>Europa centro orientale</i>	200	202	402	1,37%
Montenegro	<i>Europa centro orientale</i>	178	210	388	1,32%
Repubblica Moldova	<i>Europa centro orientale</i>	100	246	346	1,18%
Francia	<i>Unione Europea</i>	79	154	233	0,79%
Germania	<i>Unione Europea</i>	56	116	172	0,58%
Regno Unito	<i>Unione Europea</i>	53	96	149	0,51%
Spagna	<i>Unione Europea</i>	22	115	137	0,47%
Bielorussia	<i>Europa centro orientale</i>	6	65	71	0,24%
Portogallo	<i>Unione Europea</i>	20	46	66	0,22%
Repubblica di Macedonia	<i>Europa centro orientale</i>	34	29	63	0,21%
Repubblica di Serbia	<i>Europa centro orientale</i>	27	30	57	0,19%
Svizzera	<i>Altri paesi europei</i>	13	24	37	0,13%
Paesi Bassi	<i>Unione Europea</i>	14	16	30	0,10%
Svezia	<i>Unione Europea</i>	11	17	28	0,10%
Austria	<i>Unione Europea</i>	7	20	27	0,09%
Lituania	<i>Europa centro orientale</i>	9	17	26	0,09%
Belgio	<i>Unione Europea</i>	9	15	24	0,08%
Ungheria	<i>Europa centro orientale</i>	4	15	19	0,06%
Finlandia	<i>Unione Europea</i>	1	16	17	0,06%
Slovacchia	<i>Europa centro orientale</i>	2	14	16	0,05%
Croazia	<i>Europa centro orientale</i>	7	8	15	0,05%
Repubblica Ceca	<i>Europa centro orientale</i>	2	13	15	0,05%
Irlanda	<i>Unione Europea</i>	8	5	13	0,04%
Norvegia	<i>Altri paesi europei</i>	3	6	9	0,03%
Danimarca	<i>Unione Europea</i>	3	6	9	0,03%
Lettonia	<i>Europa centro orientale</i>	0	9	9	0,03%
Bosnia-Erzegovina	<i>Europa centro orientale</i>	1	7	8	0,03%
Malta	<i>Altri paesi europei</i>	1	6	7	0,02%
Cipro	<i>Altri paesi europei</i>	1	3	4	0,01%
Estonia	<i>Europa centro orientale</i>	0	4	4	0,01%
Islanda	<i>Altri paesi europei</i>	0	2	2	0,01%
Lussemburgo	<i>Unione Europea</i>	0	2	2	0,01%
Principato di Monaco	<i>Altri paesi europei</i>	0	1	1	0,00%
Slovenia	<i>Europa centro orientale</i>	0	1	1	0,00%
<b>Totale Europa</b>		<b>2.919</b>	<b>10.506</b>	<b>13.425</b>	<b>45,62%</b>

ASIA	Area	Uomini	Donne	Totale	%
------	------	--------	-------	--------	---

Sri Lanka	<i>Asia centro-sud</i>	2.558	2.809	5.367	18,24%
Repubblica Popolare Cinese	<i>Asia orientale</i>	1.214	1.242	2.456	8,35%
Filippine	<i>Asia orientale</i>	487	816	1.303	4,43%
Pakistan	<i>Asia centro-sud</i>	485	39	524	1,78%
Bangladesh	<i>Asia centro-sud</i>	371	65	436	1,48%
India	<i>Asia centro-sud</i>	108	81	189	0,64%
Kirghizistan	<i>Asia centro-sud</i>	8	55	63	0,21%
Georgia	<i>Asia occidentale</i>	1	51	52	0,18%
Indonesia	<i>Asia orientale</i>	1	46	47	0,16%
Thailandia	<i>Asia orientale</i>	6	38	44	0,15%
Giappone	<i>Asia orientale</i>	0	26	26	0,09%
Iraq	<i>Asia occidentale</i>	11	9	20	0,07%
Giordania	<i>Asia occidentale</i>	0	10	10	0,03%
Kazakhstan	<i>Asia centro-sud</i>	0	9	9	0,03%
Repubblica Islamica dell'Iran	<i>Asia occidentale</i>	0	8	8	0,03%
Uzbekistan	<i>Asia centro-sud</i>	0	4	4	0,01%
Armenia	<i>Asia occidentale</i>	2	2	4	0,01%
Vietnam	<i>Asia orientale</i>	1	3	4	0,01%
Siria	<i>Asia occidentale</i>	1	2	3	0,01%
Libano	<i>Asia occidentale</i>	0	3	3	0,01%
Afghanistan	<i>Asia centro-sud</i>	3	0	3	0,01%
Nepal	<i>Asia centro-sud</i>	2	0	2	0,01%
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord)	<i>Asia orientale</i>	0	2	2	0,01%
Territori della Autonomia Nazionale Palestinese	<i>Asia occidentale</i>	1	1	2	0,01%
Repubblica di Corea (Corea del Sud)	<i>Asia orientale</i>	0	1	1	0,00%
Yemen	<i>Asia occidentale</i>	1	0	1	0,00%
Singapore	<i>Asia orientale</i>	0	1	1	0,00%
Mongolia	<i>Asia orientale</i>	0	1	1	0,00%
Malesia	<i>Asia orientale</i>	0	1	1	0,00%
Timor Est	<i>Asia orientale</i>	0	1	1	0,00%
<b>Totale Asia</b>		<b>5261</b>	<b>5326</b>	<b>10587</b>	<b>35,98%</b>

## AFRICA

## Area

## Uomini

## Donne

## Totale

## %

21

Capo Verde	<i>Africa occidentale</i>	146	411	557	1,89%
Senegal	<i>Africa occidentale</i>	311	72	383	1,30%
Nigeria	<i>Africa occidentale</i>	145	180	325	1,10%
Algeria	<i>Africa settentrionale</i>	261	53	314	1,07%
Tunisia	<i>Africa settentrionale</i>	207	77	284	0,97%
Marocco	<i>Africa settentrionale</i>	129	101	230	0,78%
Costa d'Avorio	<i>Africa occidentale</i>	129	49	178	0,60%
Burkina Faso	<i>Africa occidentale</i>	104	32	136	0,46%
Eritrea	<i>Africa orientale</i>	28	101	129	0,44%
Somalia	<i>Africa orientale</i>	13	48	61	0,21%
Ghana	<i>Africa occidentale</i>	50	10	60	0,20%
Guinea	<i>Africa occidentale</i>	43	14	57	0,19%
Egitto	<i>Africa settentrionale</i>	44	1	45	0,15%
Camerun	<i>Africa centro-sud</i>	11	12	23	0,08%
Tanzania	<i>Africa orientale</i>	15	5	20	0,07%
Repubblica del Congo	<i>Africa centro-sud</i>	12	7	19	0,06%
Madagascar	<i>Africa orientale</i>	3	15	18	0,06%
Liberia	<i>Africa occidentale</i>	8	3	11	0,04%
Mauritania	<i>Africa occidentale</i>	7	2	9	0,03%
Benin	<i>Africa occidentale</i>	8	0	8	0,03%
Togo	<i>Africa occidentale</i>	6	1	7	0,02%
Mali	<i>Africa occidentale</i>	3	3	6	0,02%
Niger	<i>Africa occidentale</i>	2	4	6	0,02%
Seychelles	<i>Africa orientale</i>	1	4	5	0,02%
Zambia	<i>Africa orientale</i>	0	5	5	0,02%
Ruanda	<i>Africa orientale</i>	3	2	5	0,02%
Mauritius	<i>Africa orientale</i>	0	5	5	0,02%
Sudan	<i>Africa settentrionale</i>	3	1	4	0,01%
Angola	<i>Africa centro-sud</i>	2	2	4	0,01%
Gambia	<i>Africa occidentale</i>	3	0	3	0,01%
Repubblica Democratica del Congo	<i>Africa centro-sud</i>	2	1	3	0,01%
Repubblica Centrafricana	<i>Africa centro-sud</i>	1	1	2	0,01%
Sierra Leone	<i>Africa occidentale</i>	2	0	2	0,01%
Mozambico	<i>Africa orientale</i>	0	1	1	0,00%
Libia	<i>Africa settentrionale</i>	0	1	1	0,00%
Kenya	<i>Africa orientale</i>	0	1	1	0,00%
<b>Totale Africa</b>		<b>1.702</b>	<b>1.225</b>	<b>2.927</b>	<b>9,95%</b>

Area	Uomini	Donne	Totale	%
------	--------	-------	--------	---

## AMERICA


Repubblica Dominicana	<i>America centro-sud</i>	244	406	650	2,21%
Perù	<i>America centro-sud</i>	259	334	593	2,02%
Brasile	<i>America centro-sud</i>	31	281	312	1,06%
Colombia	<i>America centro-sud</i>	62	219	281	0,95%
Ecuador	<i>America centro-sud</i>	76	123	199	0,68%
Cuba	<i>America centro-sud</i>	29	149	178	0,60%
El Salvador	<i>America centro-sud</i>	27	52	79	0,27%
Rep. Bolivariana Venezuela	<i>America centro-sud</i>	8	31	39	0,13%
Messico	<i>America centro-sud</i>	0	36	36	0,12%
Argentina	<i>America centro-sud</i>	9	12	21	0,07%
Bolivia	<i>America centro-sud</i>	11	8	19	0,06%
Cile	<i>America centro-sud</i>	11	7	18	0,06%
Paraguay	<i>America centro-sud</i>	1	9	10	0,03%
Panama	<i>America centro-sud</i>	0	8	8	0,03%
Uruguay	<i>America centro-sud</i>	0	8	8	0,03%
Honduras	<i>America centro-sud</i>	2	2	4	0,01%
Giamaica	<i>America centro-sud</i>	1	2	3	0,01%
Haiti	<i>America centro-sud</i>	2	0	2	0,01%
Guatemala	<i>America centro-sud</i>	1	1	2	0,01%
Trinidad e Tobago	<i>America centro-sud</i>	1	0	1	0,00%
Bahamas	<i>America centro-sud</i>	1	0	1	0,00%
Costa Rica	<i>America centro-sud</i>	0	1	1	0,00%
Nicaragua	<i>America centro-sud</i>	1	0	1	0,00%
<b>Totale America</b>		<b>777</b>	<b>1.689</b>	<b>2.466</b>	<b>8,38%</b>

APOLIDI	Area	Uomini	Donne	Totale	%
Apolidi	<i>Apolidi</i>	10	5	15	0,05%
<b>Totale Apolidi</b>		<b>10</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>0,05%</b>

OCEANIA	Area	Uomini	Donne	Totale	%
Nuova Zelanda	<i>Oceania</i>	3	5	8	0,03%
<b>Totale Oceania</b>		<b>3</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>0,03%</b>

E' opportuno, infine, completare il cenno dato sopra in relazione all'insediamento territoriale e alla

composizione di genere della platea migrante della Città di Napoli con una **piramide delle età** con la distribuzione della popolazione straniera a Napoli per età e sesso al 1 Gennaio 2011 (dati ISTAT).



Popolazione per cittadinanza straniera per età e sesso - 2011

COMUNE DI NAPOLI - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Età	Stranieri		Totale	%
	Uomini	Donne		
0-4	809	808	1.617	5,5%
5-9	689	595	1.284	4,4%
10-14	547	585	1.132	3,8%
15-19	540	551	1.091	3,7%
20-24	735	881	1.616	5,5%
25-29	1.084	1.595	2.679	9,1%
30-34	1.644	2.308	3.952	13,4%
35-39	1.381	2.583	3.964	13,5%
40-44	1.148	2.135	3.283	11,2%
45-49	735	2.031	2.766	9,4%
50-54	568	1.866	2.434	8,3%
55-59	359	1.606	1.965	6,7%
60-64	198	716	914	3,1%
65-69	105	215	320	1,1%
70-74	39	121	160	0,5%
75-79	31	55	86	0,3%
80-84	23	52	75	0,3%
85-89	20	36	56	0,2%
90-94	10	8	18	0,1%
95-99	7	8	15	0,1%
100+	0	1	1	0,0%
<b>Totale</b>	<b>10.672</b>	<b>18.756</b>	<b>29.428</b>	<b>100%</b>

**Allegato 1.**

**Il principio di non-discriminazione e della parità di trattamento nella normativa comunitaria**

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000,

che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 p. 0022 - 0026

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 - che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

considerando quanto segue:

(1) Il trattato sull'Unione europea segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.

(2) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e dovrebbe rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(3) Il diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione di tutte le persone contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.

(4) È importante rispettare tali diritti e libertà fondamentali, tra cui il diritto alla libertà di associazione. È altresì importante riguardo all'accesso ai beni e ai servizi e alla fornitura degli stessi, rispettare la protezione della vita privata e familiare e delle transazioni operate in tale contesto.

(5) Il Parlamento europeo ha adottato numerose risoluzioni sulla lotta contro il razzismo nell'Unione europea.

(6) L'Unione europea respinge le teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. L'uso del termine "razza" nella presente direttiva non implica l'accettazione di siffatte teorie.

- (7) Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato la Commissione a presentare quanto prima proposte di attuazione dell'articolo 13 del trattato CE per quanto riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia.
- (8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere le condizioni per una partecipazione più attiva sul mercato del lavoro, formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali le minoranze etniche.
- (9) Le discriminazioni basate sulla razza o sull'origine etnica possono pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà. Esse possono anche compromettere l'obiettivo di sviluppare l'Unione europea in direzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (10) Nel dicembre del 1995 la Commissione ha presentato una comunicazione intitolata "Contro il razzismo, la xenofobia e l'antisemitismo".
- (11) Il 15 luglio 1996 il Consiglio ha adottato un'azione comune (96/443/GAI) nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia<sup>(5)</sup> in cui gli Stati membri si impegnano ad assicurare un'effettiva cooperazione giudiziaria per quanto riguarda i reati basati sui comportamenti razzisti o xenofobi.
- (12) Per assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che consentono la partecipazione di tutte le persone a prescindere dalla razza o dall'origine etnica, le azioni specifiche nel campo della lotta contro le discriminazioni basate sulla razza o l'origine etnica dovrebbero andare al di là dell'accesso alle attività di lavoro dipendente e autonomo e coprire ambiti quali l'istruzione, la protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, le prestazioni sociali, l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
- (13) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla razza o l'origine etnica nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe pertanto essere proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ingresso e il soggiorno di cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e all'impiego.
- (14) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento a prescindere dalla razza e dall'origine etnica la Comunità dovrebbe mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le inuguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.
- (15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.
- (16) È importante proteggere tutte le persone fisiche contro la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre, se del caso e conformemente alle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prevedere una protezione per le persone giuridiche che possono essere discriminate per motivi di razza o origine etnica dei loro membri.



- (17) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di una determinata razza od origine etnica e tali misure possono permettere le organizzazioni delle persone in questione se il loro principale obiettivo è la promozione di speciali necessità delle stesse.
- (18) In casi strettamente limitati, una differenza di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla razza o all'origine etnica costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la finalità è legittima e il requisito è proporzionato. Tali casi dovrebbero essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.
- (19) Le vittime di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica dovrebbe disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative a rappresentanza e difesa in giustizia.
- (20) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.
- (21) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, per l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento, l'onere della prova debba essere posto a carico del convenuto nel caso in cui la discriminazione sia dimostrata.
- (22) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo tra le parti sociali e con organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione.
- (24) La protezione contro le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica sarà di per sé rafforzata dall'esistenza in ciascuno Stato membro di un organismo o di organismi incaricati di analizzare i problemi in questione, studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta alle vittime.
- (25) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.
- (26) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.
- (27) Per quanto concerne le disposizioni che rientrano nel campo di applicazione di contratti collettivi, gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in ogni momento i risultati imposti dalla direttiva.
- (28) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato CE lo scopo della presente, volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli Stati membri, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può, a causa delle dimensioni e impatto dell'azione proposta, esser meglio realizzato a livello comunitario.

La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per il raggiungimento di tale obiettivo,  
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1 - Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

#### Articolo 2 - Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica.
2. Ai fini del paragrafo 1:
  - a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;
  - b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.
4. L'ordine di discriminare persone a causa della razza o dell'origine etnica è da considerarsi una discriminazione ai sensi del paragrafo 1.

#### Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
  - a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia indipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo d'attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
  - b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
  - c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;
  - d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

- e) alla protezione sociale, comprese la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria;
- f) alle prestazioni sociali;
- g) all'istruzione;
- h) all'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio.

2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.

#### Articolo 4 - Requisiti essenziali e determinanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa

In deroga all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata alla razza o all'origine etnica non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.

#### Articolo 5 - Azione positiva

Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza o origine etnica.

#### Articolo 6 - Requisiti minimi

1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.

### CAPO II

#### MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE

##### Articolo 7 - Difesa dei diritti

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un legittimo interesse a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.

## Articolo 8 - Onere della prova

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai provvedimenti penali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni promosse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.

## Articolo 9 - Protezione delle vittime

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

## Articolo 10 - Diffusione delle informazioni

Gli Stati membri fanno in modo che le disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato, in tutto il loro territorio.

## Articolo 11 - Dialogo sociale

1. Gli Stati membri, conformemente alle tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, fra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.
2. Laddove ciò sia conforme alle tradizioni e prassi nazionali, gli Stati membri incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi fissati dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.

## Articolo 12 - Dialogo con le organizzazioni non governative

Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica.

## CAPO III

## ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO

## Articolo 13

1. Gli Stati membri stabiliscono che siano istituiti uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica. Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2. Gli Stati membri assicurano che tra le competenze di tali organismi rientrino:

- l'assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
- lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione,
- la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni.

## CAPO IV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 14 - Conformità alla direttiva

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:

- a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
- b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi, nei contratti di lavoro individuali, nei regolamenti interni delle aziende, nelle regole che disciplinano le associazioni con o senza fini di lucro e in quelle che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto, oppure siano modificate.

#### Articolo 15 - Sanzioni

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni che possono prevedere un risarcimento dei danni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro 19 luglio 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

#### Articolo 16 - Attuazione

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 19 luglio 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi.

In tal caso gli Stati membri si assicurano che, al più tardi entro 19 luglio 2003 le parti sociali stabiliscano mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva.

31.  
Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 17 - Relazione

1. Entro 19 luglio 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, dei pareri dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, nonché delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.

#### Articolo 18 - Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

#### Articolo 19 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

M.Arcanjo

- (1) Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
- (2) Parere espresso il 18 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (3) Parere espresso il 12 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (4) Parere espresso il 31 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
- (5) GU L 185 del 24.7.1996, pag. 5.

## Allegato 2.

### Schema di Adesione alla rete di assistenza dei Comuni al Cittadino Straniero

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE COMPETENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 e s. m. recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'immigrazione;
- il D.M. 23 aprile 2007 recante "Approvazione della Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione";

Preso atto del progetto realizzato da ANCI e Ancitel, che si pone come obiettivo, tramite un programma triennale di sperimentazione, l'identificazione e lo sviluppo dei nuovi modelli, dei processi e dei sistemi informativi necessari alla realizzazione di un sistema di gestione ottimale delle procedure amministrative da parte dei Comuni per il rinnovo dei permessi di soggiorno ai cittadini stranieri, con il coinvolgimento di un nucleo di Comuni quali principali attori della sperimentazione;

Dato atto che il medesimo progetto prevede, anche, la costituzione di una rete di Comuni che offrono, con il coordinamento di Ancitel, un servizio di assistenza ai cittadini stranieri per la compilazione della modulistica prevista dall'attuale procedura di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno;

Rilevato, inoltre, che per tutti i comuni che, su base volontaria ed in forma gratuita, vogliono effettuare il servizio di assistenza ai cittadini stranieri nella compilazione delle domande per il ricongiungimento familiare nell'ambito della nuova procedura informatizzata avviata il 10 Aprile 2008, è possibile attivare il servizio mediante la stipula di un Protocollo d'Intesa direttamente tra Comune e Ministero dell'Interno;

Verificato che, per l'attivazione di questi servizi on-line, il Comune potrà anche avvalersi di soggetti esterni, che potranno svolgere il servizio di compilazione solo in virtù di accordi o convenzioni con il Comune stesso, che in ogni caso dovrà aderire formalmente alla rete di assistenza;

Ritenuto opportuno che il Comune aderisca alla rete di assistenza al cittadino straniero e operi direttamente attraverso il proprio Sportello Immigrati, a supporto sia delle pratiche di rilascio e rinnovo dei titoli di soggiorno che di ricongiungimento familiare, con la finalità di ampliare le attività di inclusione del cittadino straniero sino ad ora realizzate attraverso lo stesso Sportello Immigrati;

Preso atto della disponibilità dei soggetti interessati di continuare il rapporto di collaborazione in essere con lo Sportello Immigrati, anche gestendo direttamente, per conto e sotto monitoraggio del Comune, le procedure informatiche relative ai titoli di soggiorno ed ai ricongiungimenti, sempre a senza alcun onere per questo Ente;

Ritenuto opportuno che il rapporto tra Comune e soggetti interessati finalizzato all'attuazione di queste procedure sia formalizzato con apposita convenzione, approvata con specifica deliberazione successiva al presente atto;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;

Dato atto che si è ritenuto di non dover acquisire il parere di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, del Responsabile di Ragioneria, dal momento che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione ... favorevole espressa in modo .... ;

## DELIBERA

1.di aderire alla Rete di Assistenza dei Comuni al cittadino straniero, coordinata da Ancitel, con le finalità specificate in premessa;

2.di individuare la Responsabile, quale referente nei confronti di Anci ed Ancitel e del Ministero dell'Interno, così come richiesto e di incaricare la medesima dell'attuazione di tutti gli adempimenti successivi e conseguenti al presente atto;

3.di demandare a successivi atti l'approvazione di convenzioni tra Comune e soggetti interessati, che a ciò si è reso disponibile, e con eventuali altri soggetti competenti e disponibili ad analoga collaborazione, finalizzata alla gestione dei servizi in premessa;

Successivamente;

Attesa l'urgenza di provvedere al fine di avviare i nuovi servizi per i cittadini stranieri e di poter avere elementi per la nuova programmazione inerente i percorsi di cittadinanza e intercultura;

Visto l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione ... favorevole espressa in modo ... ;

## DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

\*\*\*



### **Allegato 3.**

Schema dell'accordo di integrazione ex. DPR 14 Settembre 2011, n. 179 entrato in vigore in data 10 marzo 2012 e seguito da circolare ministeriale 2 marzo 2012 contenente linee di indirizzo esecutive.

Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al dec. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

## **Accordo di Integrazione**

### ***Preambolo***

L'integrazione, intesa come processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio nazionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, si fonda sul reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

In particolare, per i cittadini stranieri integrarsi in Italia presuppone l'apprendimento della lingua italiana e richiede il rispetto, l'adesione e la promozione dei valori democratici di libertà, di eguaglianza e di solidarietà posti a fondamento della Repubblica italiana.

A questi obiettivi mira l'accordo di integrazione che, ai sensi dell'articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione, lo straniero e' tenuto a sottoscrivere contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, quale condizione necessaria per ottenere il permesso medesimo.

### ***Art. 1. - Impegni dello straniero***

L'interessato si impegna a:

- a) acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa;
- b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
- c) garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori;
- d) assolvere gli obblighi fiscali e contributivi. L'interessato dichiara, altresì, di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007 e si impegna a rispettarne i principi.

### ***Art. 2. - Impegni dello Stato***

Lo Stato:

- a) assicura il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignità sociale delle persone senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, prevenendo ogni manifestazione di razzismo e di discriminazione; agevola, inoltre, l'accesso alle informazioni che aiutano i cittadini stranieri a comprendere i principali contenuti della Costituzione italiana e dell'ordinamento generale dello Stato;

b) garantisce in raccordo con le regioni e gli enti locali il controllo del rispetto delle norme a tutela del lavoro dipendente; il pieno accesso ai servizi di natura sanitaria e a quelli relativi alla frequenza della scuola dell'obbligo;

c) favorisce il processo di integrazione dell'interessato attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa, in raccordo con le regioni, gli enti locali e l'associazionismo no profit. In tale quadro, assicura all'interessato, entro un mese dalla stipula del presente accordo, la partecipazione gratuita ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata di un giorno.

### ***Art. 3 - Durata dell'accordo***

L'accordo ha la durata di due anni prorogabile di un altro anno.

### ***Art. 4. - Articolazione dell'accordo per crediti***

L'accordo e' articolato per crediti, nel senso che all'interessato sono riconosciuti i crediti indicati nell'accluso all. B del regolamento recante la disciplina dell'accordo di integrazione, numericamente proporzionali al raggiungimento di livelli crescenti della conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi di istruzione, di formazione e di integrazione linguistica e sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. All'atto della sottoscrizione dell'accordo sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. Detti crediti vengono confermati all'atto della verifica dell'accordo nel caso in cui siano accertati i predetti requisiti di conoscenza della lingua italiana parlata al livello A1 ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'All. B, si provvede al riconoscimento dei crediti, aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato. I crediti maturati subiscono le decurtazioni indicate nell'accluso all. C del regolamento recante la disciplina dell'accordo di integrazione, in connessione con: le condanne penali anche con sentenza non definitiva; l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie definitive in relazione a gravi illeciti amministrativi o tributari. L'ammontare delle decurtazioni è proporzionale alla gravità degli illeciti penali, amministrativi o tributari e degli inadempimenti commessi. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia di cui all'articolo 2 da' luogo alla decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

### ***Art. 5. - Scadenza e verifica dell'accordo***

Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, di seguito «sportello unico», ne avvia la verifica, attraverso la documentazione presentata dall'interessato o quella acquisita di ufficio. In assenza di idonea documentazione, l'interessato può chiedere di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test a cura dello sportello unico. La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:

a) adempimento dell'accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia indicati nell'art. 1, lett. a) e b);

56  
b) proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla lettera a). Della proroga è data comunicazione all'interessato.

c) inadempimento dell'accordo e conseguente espulsione dell'interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Se, ai sensi della legislazione vigente, l'interessato non può essere espulso, l'inadempimento dell'accordo è preso in considerazione esclusivamente ai fini delle future decisioni discrezionali in materia di immigrazione. In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 2, con decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione, ove si accerti la mancata partecipazione, e rinvio di ogni ulteriore determinazione all'esito della verifica da effettuarsi alla scadenza del biennio di durata dell'accordo. L'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 1, lett. c) produce gli effetti di cui alla precedente lett. c).

#### ***Art. 6. - Anagrafe degli intestatari degli accordi di integrazione***

Presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno è istituita l'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione, in cui sono inseriti e gestiti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, tutti i dati relativi all'accordo sottoscritto, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, nonché le vicende modificative ed estintive dell'accordo medesimo. I dati inseriti nell'anagrafe sono comunicati di volta in volta all'interessato. Questi ha accesso diretto all'anagrafe e, in tal modo, può controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato.

#### ***Art. 7. - Disposizioni finali.***

La gestione del presente accordo nelle fasi successive alla stipula è affidata allo sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Per quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica, recante la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.

## Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza (Decalogo)

### A) *Universalità e Indivisibilità dei Diritti*

1. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove tutti i diritti umani fondamentali per tutte le persone che vivono nel territorio comunale, in linea con quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Costituzione Italiana e nel rispetto delle prescrizioni di legge e della normativa vigente. È compito delle autorità pubbliche e dovere di tutte le organizzazioni sociali agire affinché il pieno godimento di tutti i diritti umani fondamentali sia assicurato a tutti e tutte, senza distinzione alcuna di sesso, etnia, nazionalità, religione, lingua, condizioni personali e sociali. È altresì dovere di tutte le persone che vivono nella Città di Napoli di rispettare i principi e le prescrizioni dell'ordinamento democratico e della convivenza civile, i diritti e le libertà altrui senza distinzione o discriminazione, nonché i doveri di solidarietà e di parità di trattamento prescritti dalla legge.

### B) *Diritto alla Vita, al Benessere e alla Salute*

2. a. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove, per quanto di propria competenza ed in linea con quanto previsto dalla legge, il diritto alla vita, dalla nascita fino al suo compimento, con specifico riferimento: al diritto alla salute, garantendo la corresponsione di cure gratuite ove necessario; alla protezione speciale della maternità e dell'infanzia, sancendo la tutela e la protezione della madre e del/della bambino/bambina; alla tutela del benessere personale e sociale, operando affinché sia consentito il pieno accesso di tutte le persone che vivono nel territorio comunale, sulla base dell'accertamento univoco della identità personale e della domiciliazione di fatto nel territorio comunale, alle strutture e ai servizi, pubblici o convenzionati, di natura sociale, socio-assistenziale e socio-sanitaria, culturale e ludico-ricreativa.
- b. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove il diritto dei soggetti più esposti, in particolare delle donne e dei/delle bambini/e, alla protezione dalla minaccia, alla tutela dalla violenza ed al sostegno in caso di bisogno, attivandosi, per quanto di propria competenza e presso le amministrazioni e gli enti terzi istituzionalmente preposti, per prevenire le situazioni di minaccia, di rischio o di esposizione cui tali soggetti possono risultare sottoposti e a garantire pieno accesso alle strutture e ai servizi, pubblici o convenzionati, pertinenti, garantendone accesso e fruizione universali, in base al riconoscimento della domiciliazione di fatto dei soggetti destinatari nel territorio comunale.
- c. La Città di Napoli, nell'ambito delle proprie prerogative e riconoscendo l'universalità e l'indivisibilità del diritto alla vita, al benessere e alla salute, promuove, presso le amministrazioni competenti e gli enti terzi istituzionalmente preposti, servizi di accoglienza stabili, strutturati e continuativi per i soggetti a rischio da dipendenza/e (droga, alcol, sostanze psicotrope), sulla base del riconoscimento univoco della identità personale, tenuti in considerazione i casi di particolare esposizione o di specifico rischio per il soggetto, e della attestazione della domiciliazione di fatto nel territorio comunale.
- d. La Città di Napoli, in particolare nelle situazioni di emergenza (estremo caldo o freddo, esposizione grave a minaccia di vita ed incolumità, esposizione all'abuso ed alla violenza), si impegna a garantire, nell'ambito delle proprie prerogative e delle proprie competenze e

facendosene promotore presso amministrazioni competenti ed enti terzi istituzionalmente preposti, accoglienza per i soggetti a rischio, sulla base dell'accertamento univoco della identità personale e/o della domiciliazione di fatto, anche su indicazione delle strutture dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, siano essi pubblici o convenzionati.

e. È compito dell'amministrazione cittadina, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, vigilare affinché i trattamenti sanitari siano effettuati nel rispetto della volontà e della dignità della persona umana, ed ogni forma di mutilazione del corpo, comunque indotta o provocata, non dovuta a esigenze mediche e sanitarie, sia proibita e perseguita, fatto salvo il caso, in uso presso le comunità ebraiche e non pregiudizievole dal punto di vista sociale e sanitario, della circoncisione maschile.

f. È dovere di tutte le persone che vivono nella Città di Napoli di concorrere alla protezione della maternità e dell'infanzia, rispettare la libera scelta di uomini e donne nelle loro prerogative di accesso e di fruizione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, siano essi pubblici o convenzionati, nonché le modalità di erogazione di detti servizi.

### ***C) Diritto di Eguaglianza Formale e Sostanziale***

3. a. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove la parità di fronte alla legge, la parità di trattamento e la uguaglianza di tutte le persone che vivono nel territorio comunale, agendo affinché il principio di uguaglianza formale sia garantito a tutti gli uomini e le donne, fuori e dentro il nucleo familiare, senza distinzione né discriminazione alcuna, ed operando affinché il principio di uguaglianza sostanziale avanzi conseguentemente nella vita sociale e nella vita pubblica, concorrendo alla rimozione, per quanto di propria competenza e secondo quanto previsto dalla Costituzione Italiana e dalla normativa vigente, di tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza degli uomini e delle donne, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione alla organizzazione politica, economica, sociale, civile e culturale della comunità.

b. È dovere di tutte le persone che vivono nella Città di Napoli di corrispondere, in spirito di lealtà e di collaborazione, a tale principio di uguaglianza, formale e sostanziale, degli uomini e delle donne, dentro e fuori il contesto familiare, in particolare di fronte alla legge e nell'accesso in condizioni di parità alle organizzazioni e alle funzioni della vita pubblica e sociale.

### ***D) Diritto al Lavoro***

4. a. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove il diritto al lavoro di tutte le persone, uomini e donne, che vivono nel territorio comunale, adoperandosi programmaticamente per garantire a tutti ed a tutte la possibilità di accedere al mondo del lavoro ed operando attivamente per rimuovere le cause di ordine morale e materiale che costituiscono o possono costituire limitazione all'effettivo esercizio del diritto al lavoro. La Città di Napoli, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative ed in spirito di piena e leale collaborazione con le amministrazioni competenti, statali e decentrate, e gli enti terzi istituzionalmente preposti promuove l'accesso al lavoro in condizioni di parità per gli uomini e per le donne, opera per la tutela e la sicurezza di tutti i lavoratori e le lavoratrici sul posto di lavoro e contrasta ogni forma di discriminazione nell'accesso al lavoro e sul luogo di lavoro, in particolare ai danni delle donne e dei minori immigrati.

3.  
1

b. La Città di Napoli riconosce e promuove, nell'ambito delle proprie competenze e sollecitando le amministrazioni competenti, statali e decentrate, e gli enti terzi istituzionalmente preposti, il diritto all'organizzazione sindacale di tutti i lavoratori e le lavoratrici, siano essi italiani o immigrati, senza distinzione né discriminazione alcuna, all'adeguato compenso per il lavoro svolto e alla parità di compenso a parità di lavoro, al versamento dei contributi sanitari e previdenziali, al sostentamento nei casi di malattia, invalidità e infortunio, nonché nell'età avanzata, in linea con la Costituzione Italiana e sulla base della normativa vigente.

#### **E) Diritto alla Casa**

5. a. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove il diritto alla casa di tutte le persone, uomini e donne, che vivono nel territorio comunale, senza distinzione né discriminazione alcuna, attivamente perseguendo ogni forma di discriminazione nell'accesso alla casa e ai servizi dell'edilizia residenziale pubblica e popolare per motivi di sesso, etnia, nazionalità, religione, lingua, condizioni personali e sociali. È compito dell'amministrazione cittadina promuovere un programma di edilizia popolare e politiche abitative volte a consentire il pieno esercizio del diritto alla casa di tutte le persone che vivono nel territorio comunale, permettere l'inserimento abitativo in condizioni dignitose delle popolazioni Rom e Sinti presenti sul territorio cittadino, superando e contrastando la logica e la pratica dei campi, e facilitare l'insediamento abitativo a costi ragionevoli per ciascun nucleo familiare censito.
- b. È dovere di tutte le persone che vivono nella Città di Napoli rispettare il patrimonio pubblico ed edilizio del Comune di Napoli e cooperare, in spirito di leale e fattiva solidarietà, per il superamento di ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone nell'esercizio del proprio diritto alla casa, al domicilio ed alla abitazione.

#### **F) Diritto alla Educazione, Istruzione e Formazione**

6. a. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove il diritto all'istruzione di tutti i bambini e le bambine che vivono nel territorio comunale, senza discriminazione alcuna per motivi di ordine etnico, nazionale, linguistico e religioso in linea con quanto sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i Diritti dell'Infanzia e con quanto conseguentemente prescritto dagli articoli della Costituzione Italiana, dalle norme dell'ordinamento interno e dalla cornice di riferimento sancita dall'ordinamento comunitario.
- b. È diritto e dovere dei bambini e delle bambine, di qualsivoglia origine, provenienza e nazionalità, di frequentare la scuola dell'obbligo dal primo ciclo al compimento dei 16 anni di età, ed è diritto di tutti e tutte, senza distinzione o discriminazione alcuna, di fruire dei percorsi e dei servizi che, pur esulando dalla scuola dell'obbligo, concorrono al processo di educazione, istruzione ed apprendimento, con specifico riferimento ai servizi di nido, asilo e dopo-scuola nonché al diritto di completare l'istruzione secondaria di secondo grado fino al conseguimento del diploma anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età.
- c. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove il diritto di tutti e tutte, senza distinzione o discriminazione alcuna, di affinare nel percorso educativo tutte le proprie conoscenze, competenze e abilità che consentano a tutti e tutte di pienamente inserirsi nella vita civile, sociale e culturale della Città di Napoli.

He  
1

d. È dovere di tutti i genitori, di ogni provenienza e nazionalità, sostenere il percorso educativo dei figli, svilupparne le inclinazioni, le propensioni e le capacità, ed iscriverli, sostenendone l'effettiva frequentazione e la piena partecipazione alla vita scolastica, alla scuola dell'obbligo dal primo ciclo al compimento dei 16 anni di età.

e. La Città di Napoli promuove la reciproca conoscenza e la mutua integrazione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse, prevedendo a tal fine, di concerto con le amministrazioni competenti, statali e decentrate, il completamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'ordinario *curriculum* didattico con l'inserimento di programmi e azioni di educazione alla mondialità, educazione alla legalità, educazione inter-culturale, mediazione linguistico-culturale, apprendimento della storia, della cultura e della religione dei contesti di provenienza degli studenti e delle studentesse di origine straniera.

f. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove il diritto alla formazione professionale post-diploma e post-laurea dei giovani e delle giovani, di origine italiana o straniera, accertandone in modo univoco l'identità personale e la domiciliazione di fatto nel territorio comunale, senza discriminazione alcuna legata a motivi di sesso, etnia, nazionalità, religione, lingua, condizioni personali e sociali, e si adopera, di concerto con le amministrazioni competenti, statali e decentrate, e gli enti terzi istituzionalmente preposti, per favorire l'apprendimento attivo e promuovere l'inclusione sociale di tutte le persone, italiane o immigrate, che vivono nel territorio comunale, prevedendo specifiche azioni inter-culturali e misure di accompagnamento, di facilitazione e di mediazione linguistico-culturale in tutti i programmi di formazione e inserimento professionale, al fine di promuovere una effettiva e consapevole società dell'accoglienza, della reciprocità e dell'inclusione sociale.

### G) *Diritto alla Famiglia*

7. a. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove il diritto alla famiglia di ogni persona, senza discriminazione alcuna legata a motivi di sesso, etnia, nazionalità, religione, lingua, condizioni personali e sociali, riconoscendo la famiglia come nucleo sociale fondato sul vincolo affettivo che lega insieme due persone nel loro percorso di vita e di genitorialità, tutelando, nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie prerogative, la famiglia naturale fondata sul matrimonio, riconoscendo la famiglia di fatto fondata sull'unione civile di due persone di qualsivoglia orientamento sessuale e sostenendo, nelle forme previste e nei limiti delle proprie competenze, i nuclei familiari numerosi, senza discriminazione alcuna legata a motivi di sesso, etnia e/o nazionalità, mediante erogazione di assegni familiari

b. La Città di Napoli riconosce la libertà del matrimonio e dell'unione coniugale come base della libertà della vita familiare, proibisce ogni forma o pratica di coercizione o di matrimonio forzato, condanna la pratica del matrimonio forzato dei bambini e delle bambine, vieta ed agisce contro ogni forma di discriminazione o di violenza dentro e fuori il nucleo familiare, in particolare contro le donne ed i minori, in linea con le prescrizioni dell'ordinamento interno, europeo ed internazionale.

c. È dovere di tutte le persone che vivono nella Città di Napoli, di rispettare la sacralità, la dignità e la libertà del vincolo coniugale, di salvaguardare, rispettare e tutelare la libertà delle donne e dei minori dentro e fuori la vita familiare e di collaborare con l'autorità cittadina, in spirito di leale cooperazione e di fattiva solidarietà, affinché siano perseguite pratiche discriminatorie, atti e forme di violenza o di coercizione, in particolare contro le donne e i minori, secondo quanto previsto dalla legge.



## *H) Diritto alla Libertà di Espressione*

8. a. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove il diritto alla libertà di espressione in tutte le sue forme da parte di tutte le persone, senza distinzione fondata sul sesso, l'etnia, la nazionalità, la religione, la lingua, le condizioni personali e sociali, che vivono sul territorio comunale, purché non in contrasto con la altrui libertà personale, i principi sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e le norme prescritte dalla Costituzione Italiana, quale fondamento della cittadinanza pluralistica e democratica.
- b. La Città di Napoli si conforma in particolare al principio di laicità nella determinazione delle proprie condotte e dei propri atti, riconosce il principio di non discriminazione legato alle convinzioni personali di ordine morale, ideologico o religioso nella vita pubblica e nella vita sociale, purché tali convinzioni personali non siano in contrasto con i principi di libertà, dignità e democraticità sanciti dalla Costituzione Italiana.
- c. La Città di Napoli riconosce e promuove la libertà religiosa e di culto, purché non in contrasto con le norme dell'ordinamento costituzionale e democratico, ivi compreso il diritto di avere o non avere una fede religiosa e di esercitarla in forma individuale o associata, eventualmente in organizzazioni di ispirazione confessionale, purché coerenti, per le organizzazioni di ambito cittadino, coi requisiti previsti da apposito regolamento predisposto dalla amministrazione comunale.
- d. La Città di Napoli riconosce e promuove la libertà ideologica e culturale, con specifico riferimento alle convinzioni personali di ordine filosofico o morale, purché non in contrasto con le norme dell'ordinamento costituzionale e democratico, ed il suo esercizio in forma individuale o associata, eventualmente in organizzazioni di ispirazione filosofica, purché coerenti, per le organizzazioni di ambito cittadino, coi requisiti previsti da apposito regolamento predisposto dalla amministrazione comunale.
- e. La Città di Napoli ripudia ogni forma di coercizione nelle manifestazioni esteriori della personalità soggettiva, con specifico riferimento alla condotta dell'abbigliamento ed alla esposizione di simboli, condannando ogni forma di inibizione, violazione o coercizione nella scelta dell'abbigliamento personale, purché non sia lesivo della dignità della persona, offensivo della libertà altrui o tale da impedire il riconoscimento personale.
- f. È dovere di tutte le persone che vivono nella Città di Napoli, di rispettare le prescrizioni democratiche del vivere associato, le altrui convinzioni filosofiche e morali, ivi comprese quelle di ordine ideologico e religioso, la libertà altrui nelle proprie manifestazioni esteriori.

## *I) Diritto alla Cittadinanza*

9. a. La Città di Napoli riconosce, tutela e promuove il diritto alla cittadinanza sostanziale di tutte le persone che vivono nel territorio comunale, promuovendo uguaglianza di trattamento e parità di opportunità per tutti gli uomini e le donne, senza distinzione alcuna per motivi di sesso, etnia, nazionalità, religione, lingua, condizioni personali e sociali.
- b. La Città di Napoli si adopera per il riconoscimento formale, presso le istituzioni competenti e nelle sedi deputate, e tutela, per quanto attinente alle proprie competenze e alle proprie



prerogative, il diritto alla cittadinanza formale di tutti gli stranieri che vivono nel territorio comunale da almeno cinque anni, fatte salve le condizioni specifiche previste dalla legislazione vigente, nonché il diritto alla cittadinanza di tutti i minori nati in Italia, e specificamente nel territorio comunale, indipendentemente dalla nazionalità dei genitori, ivi compreso il diritto alla iscrizione anagrafica in tutto il periodo di permanenza e/o accoglienza e, di conseguenza, alla non cancellazione dai registri anagrafici degli stranieri del cui nucleo familiare faccia parte almeno un minore nato in Italia.

c. La Città di Napoli riconosce la dignità, in quanto soggetti ed artefici di iniziativa sociale e politica, di tutte le persone che vivono nel territorio comunale, sia dei cittadini italiani sia degli immigrati stranieri, accertandone in modo univoco la identità personale e la domiciliazione di fatto nel territorio comunale, di costituirsi in organizzazioni sociali, sindacali, politiche, civiche e culturali, purché coerenti, per le organizzazioni di ambito cittadino, coi requisiti previsti da apposito regolamento predisposto dalla amministrazione comunale.

d. La Città di Napoli, in sede ordinaria e/o straordinaria, si impegna a fornire ai migranti richiedenti asilo accompagnamento ai servizi di assistenza e di consulenza legale strutturata nonché ad erogare in proprio, in base alla propria capacità amministrativa e finanziaria, servizi di assistenza e di consulenza legale strutturata, facendosi promotore presso le amministrazioni competenti e gli enti terzi istituzionalmente preposti, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, di strumenti e percorsi che rendano esigibili tali diritti e che consentano lo svolgimento di funzioni civiche, sociali e solidali di primaria importanza.

e. È dovere di tutte le persone che vivono nel territorio della Città di Napoli, di rispettare le prescrizioni democratiche del vivere associato, in linea con l'ordinamento democratico e costituzionale, e di attenersi ai principi e alle prescrizioni sancite dagli atti e dai regolamenti comunali nell'esercizio delle proprie prerogative sociali e politiche, nel rispetto dei diritti e delle libertà di tutti e tutte e di ciascuno e ciascuna.

#### **L) Clausola di Tutela e di Salvaguardia**

10. La presente «Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli» si fonda sul rispetto della dignità della persona, sulla tutela dei diritti e delle libertà di tutti e tutte e di ciascuno e ciascuna e sui principi, sanciti dalla Costituzione Italiana, di libertà, solidarietà ed uguaglianza, che a loro volta traggono ispirazione dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e alimento dalle Dichiarazioni e dalle Convenzioni Internazionali, in primo luogo delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, volte a tutelare e promuovere i diritti dell'uomo e le libertà della persona. La presente Carta costituisce il fondamento dell'azione politica ed amministrativa della Città di Napoli nella direzione della cittadinanza democratica, della convivenza inter-culturale e della società dell'accoglienza nonché un contributo, da parte della Città di Napoli, all'avanzamento dei contenuti di libertà, solidarietà ed uguaglianza che sono alla base dell'ordinamento repubblicano, democratico e costituzionale. Pertanto, nulla, nella presente Carta, può essere interpretato nel senso di implicare alcun diritto, liceità o facoltà di compiere atti miranti alla negazione, privazione o distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

H5  
11

## Bibliografia

Contributi per l'approfondimento tematico e per l'istruzione socio-culturale dei contenuti giuridici:

- Allport, G.W. (1954, ed. it. 1973), *La Natura del Pregiudizio*, La Nuova Italia, Firenze.
- Aluffi Pentini A. (2010), *La Libertà della Parola*, M@gm@, Roma.
- Arielli E. - Scotto G. (2003), *Conflitti e Mediazione*, Bruno Mondadori, Milano.
- Avruch K. - Black P. W. (1991), *The Culture Question and Conflict Resolution, Peace and Change* - Life and Peace Institute, Uppsala.
- Boal A. (1986), *Il Teatro degli Oppressi*, Feltrinelli, Milano.
- Capitini A. (1969), *Il Potere di Tutti*, La Nuova Italia, Firenze.
- Castelli S. (1996), *La Mediazione. Teorie e Tecniche*, Raffaello Cortina, Milano.
- Damiano E. [a cura di] (1998), *Homo Migrans. Discipline e concetti per un curriculum di educazione interculturale a prova di scuola*, Franco Angeli, Milano.
- Deutsch M. (1973), *The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes*, Yale U. Press, Yale.
- Ferrarotti F. (1988), *Oltre il Razzismo*, Armando, Roma.
- Freire P. (1967), *L'Educazione come Pratica della Libertà*, Mondadori, Milano.
- Galtung J. (1986), *Ci Sono Alternative*, EGA, Torino.
- Galtung J. (ed. it. 2000), *La Costruzione della Pace con Mezzi Pacifici*, Esperia, Milano (ed. or. 1996, id. *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, SAGE, Londra).
- Lederach J. P. (1993), *Tapping the Tradition and Sustaining Reconciliation in Somalia. Relevance of Culture in Building a «Comprehensive Process»*, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), Conference Paper, New York City.
- Lederach J. P. (1994), *Building Peace. Sustainable Reconciliation in Divided Society*, Tokio United Nations U., Tokio.
- Lederach J. P. (1995), *Preparing for Peace. Conflict Transformation Across Cultures*, Syracuse U. Press, NY.
- Liss J. (1992), *La Comunicazione Ecologica*, La Meridiana, Molfetta (Bari).
- Mazzara, B. M. (1998), *Appartenenza e Pregiudizio. Psicologia Sociale delle Relazioni Inter-etniche*, Carocci, Roma.
- Milani L. (2005), *La Parola fa Uguali*, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze.
- Patfoort P. (1992), *Costruire la Nonviolenza: per una Pedagogia dei Conflitti*, La Meridiana, Molfetta (Bari).
- Raimondi A. - Carrazzone C. (2003), *La globalizzazione dal volto umano. Diritti Umani: la nuova sfida della cooperazione allo sviluppo*, SEI, Torino.
- Sclavi M. (2003), *Arte di Ascoltare e Mondi Possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte*, B. Mondadori, Milano (ed. or. 2000, Le Vespe, Milano).
- Sen A. (2011), *Lo sviluppo è libertà. Perché non c'è crescita senza democrazia*, Mondadori, Milano.
- Tullio F. [a cura di] (2002), *Le Organizzazioni Non Governative e la Trasformazione dei Conflitti. Le operazioni di pace nelle crisi internazionali. Analisi, esperienze, prospettive*, Editrice Internazionale, Roma.
- Villa A. (2009), *Immigrazione e Differenziazione religiosa in Italia* - Convegno Internazionale della AIS: *Multiple Modernities at the beginning of XXI century*, LUMSA, Roma: e-print.
- Zoja L. (2009), *La morte del prossimo*, Einaudi, Torino.

Le  
l

RESeT - Ricerca su Economia Società e Territorio:

[www.resetricerca.org/scaffale/4-tutte-le-sezioni/5-volontariato-e-terzo-settore](http://www.resetricerca.org/scaffale/4-tutte-le-sezioni/5-volontariato-e-terzo-settore)

Dipartimento di Analisi dei Processi Economico-Sociali e Territoriali - Università degli Studi di Napoli Federico II,

Monte S. Angelo, Via Cinthia, 26; 80126 Napoli

Concluso a Napoli in data 18 Settembre 2012

fruibile per gli scopi attinenti fatta salva l'indicazione delle fonti e nel rispetto della normativa vigente



Presiede la riunione il Presidente Prof. Raimondo Pasquino

### Il grado di prima convocazione ed in prosieguo di seduta

Partecipa alla seduta il Vicesegretario Generale Dr. Vincenzo Mossetti

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la delibera di iniziativa consiliare proposta dalla consigliera Coccia prot. n. 95 del 30.01.2012 avente ad oggetto "Riconoscimento simbolico di cittadinanza italiana a bambini stranieri nati in Italia e residenti nella città di Napoli. Atto d'indirizzo".

Il Presidente fa presente che l'atto è stato trasmesso alle commissioni Politiche Sociali e dell'immigrazione e Trasparenza.

Fa presente, altresì, che la commissione Politiche Sociali e dell'immigrazione ne ha rimandato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale e, cede la parola alla consigliera Coccia per l'illustrazione dell'atto.

La consigliera Coccia chiarisce che la proposta si inserisce nella prospettiva di una revisione organica del diritto di cittadinanza come attualmente declinato dall'ordinamento giuridico italiano, basato sullo "ius sanguinis", che vincola il riconoscimento della cittadinanza a determinate condizioni legate allo status giuridico dei genitori non al luogo di nascita. Precisa, inoltre, che gli immigrati di seconda generazione rischiano, così, al compimento dei diciotto anni, di diventare "clandestini" o nel migliore dei casi "apoliti". Sottolinea, infine, che anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in recenti dichiarazioni ha auspicato il passaggio a un diritto di cittadinanza fondato sullo "ius soli" al fine di valorizzare quella «linfa vitale», costituita dagli immigrati, di cui l'Italia ha bisogno.

Il Sindaco evidenzia l'importanza dell'atto di indirizzo in discussione relativo all'attestato di riconoscimento simbolico di cittadinanza italiana ai minori nati da famiglie straniere soggiornanti nel nostro territorio. Comunica, inoltre, che entro i primi di agosto, la Giunta proporrà al Consiglio l'approvazione di una delibera sull'istituzione di una carta dei diritti per i figli degli immigrati nati a Napoli.

Il consigliere Santoro si augura che tale atto, diventi un grido del Consiglio Comunale di Napoli, affinché il Parlamento legiferi in merito e, preannuncia il voto favorevole.

Escono dall'aula i consiglieri Addio e Lettieri. (presenti 41)

Il consigliere Sgambati espone considerazioni in relazione all'atto in discussione e del diritto della cittadinanza fondato sull'istituto dello "ius soli" per i bambini nati in Italia da genitori stranieri. Preannuncia a nome del suo gruppo il voto favorevole all'atto.

Il consigliere Verneti esterna profonda commozione per l'atto in discussione e preannuncia il voto favorevole.

Entra in aula il consigliere Addio. (presenti 42)

Il consigliere Moretto preannuncia e motiva il voto favorevole.

### **Pertanto il Consiglio**

Rilevato che

-nella Convenzione Europea sulla Nazionalità conclusa tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa il 6 Novembre del 1997, ancora in attesa di essere ratificata da parte del nostro Paese, è previsto che ciascuno Stato faciliti l'acquisizione della cittadinanza per "le persone nate sul proprio territorio ed ivi domiciliate legalmente ed abitualmente" (articolo 6, paragrafo 4, lettera c);

-che nel nostro ordinamento giuridico ancora vige il diritto di cittadinanza fondato sullo "ius sanguinis" che impedisce il riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori nati in Italia ed ivi stabilmente soggiornanti, rendendolo possibile solo a determinate condizioni legate allo stato giuridico dei propri genitori ed entro un anno dal compimento della maggiore età;

-che nella città di Napoli vivono moltissimi minori che, al compimento del 18° anno d'età, benché nati in Italia e qui soggiornanti da sempre, non avranno mai la possibilità di vedere regolarizzata la loro posizione, costretti a diventare a loro volta "clandestini";

- 47  
4
- che questi minori vivono nello stesso contesto sociale e scolastico dei cittadini italiani: frequentano scuole italiane, parlano italiano, leggono in italiano, scrivono in italiano, studiano la storia d'Italia, parlano il dialetto napoletano, quindi hanno acquisito una cultura italiana;
  - che la maggior parte dei minori nati e soggiornanti in Italia spesso nulla conoscono del Paese di cui sono cittadini, identificando nel Paese in cui sono nati e vivono la loro Nazione;
  - che in recenti dichiarazioni il Capo dello Stato Giorgio Napolitano, ha giudicato superato un diritto di cittadinanza fondato sull'istituto dello "ius sanguinis" anziché sullo "ius soli" per i nati in Italia da genitori stranieri;
  - che lo stesso Presidente della Repubblica considera un diritto elementare l'acquisizione della cittadinanza fin dalla nascita degli stessi, nati e cresciuti in Italia, al fine di alimentare quell'energia vitale di cui oggi l'Italia ha estremo bisogno;
  - che il diritto alla cittadinanza del Paese in cui si nasce è riconosciuto in molti Stati di tradizioni democratiche, quali gli Stati Uniti, ed ha permesso a tanti italiani, figli di emigrati, di sentirsi pienamente integrati nella vita sociale di quei Paesi;
  - che anche laddove vige l'istituto dello "ius sanguinis", questo è notevolmente temperato rispetto alla normativa italiana;
  - che il Consiglio Comunale di Napoli aderisce pienamente all'appello del Capo di Stato, considerando lo "ius sanguinis" un istituto superato poiché non rispondente alle dinamiche economiche e sociali di un Paese di crescente immigrazione;
  - che in coerenza a quanto sopra, il Consiglio Comunale promuoverà alcune iniziative tra cui, d'intesa con l'associazionismo sociale, una pubblica cerimonia per consegnare a tutti i bambini e giovani nati nella nostra realtà un attestato di riconoscimento simbolico di cittadinanza italiana, raccogliendo così l'appello del presidente Giorgio Napolitano, a cui peraltro l'esito della manifestazione sarà formalmente consegnato;

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente del Servizio Politiche per i minori, l'infanzia e l'adolescenza, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di iniziativa consiliare prot. n. 95 del 30.01.2012, quale parte integrante del presente provvedimento.

### DELIBERA

Con la presenza in aula di n.42 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto alla unanimità dei presenti

- di approvare l'atto di indirizzo per quanto sopra esposto, promuovendo una pubblica cerimonia per consegnare, ai minori nati da famiglie straniere e soggiornanti nel nostro territorio, un attestato di riconoscimento simbolico di cittadinanza italiana;
- comunicare poi l'esito formale allo stesso Presidente della Repubblica;

Dare atto, infine, che costituisce parte integrante della suddetta deliberazione la delibera di iniziativa consiliare n. 95 del 30.01.2012.

*Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio comunale.*

*Salzano*

*Il Coordinatore*

*Dr. G. Sestini*

*Il Dirigente*

*D. S. E. Barhuti*

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

*Il Presidente del Consiglio comunale*

*Prof. Raimondo Pasquino*


*Il Vicesegretario Generale*

*Dr. Vincenzo Mossetti*

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il 23 AGO. 2012  
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. Art.134 D.L.vo 267/2000  
viene assegnato a \_\_\_\_\_



P.R. \_\_\_\_\_

### **ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addì \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma \_\_\_\_\_

W




[www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it)

il consigliere

4

Napoli, 11/27/01/2012



- nella Convenzione Europea sulla Nazionalità conclusa tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa il 6 Novembre del 1997, ancora in attesa di essere ratificata da parte del nostro Paese, è previsto che ciascuno Stato faciliti l'acquisizione della cittadinanza per "le persone nate sul proprio territorio e ivi domiciliate legalmente e abitualmente" (articolo 6, paragrafo 4, lettera e);
- che nel nostro ordinamento giuridico ancora vige il diritto di cittadinanza fondato sullo "ius sanguinis" che impedisce il riconoscimento della cittadinanza italiana ai minori nati in Italia ed ivi stabilmente soggiornanti, rendendolo possibile solo a determinate condizioni legate allo stato giuridico dei propri genitori ed entro un anno dal compimento della maggiore età;
- che nella città di Napoli vivono moltissimi minori che, al compimento del 18° anno di età, benché nati in Italia e qui soggiornanti da sempre, non avranno mai la possibilità di vedere regolarizzata la loro posizione, costretti a diventare a loro volta "clandestini";
- che questi minori vivono nello stesso contesto sociale e scolastico dei cittadini italiani: frequentano scuole italiane, parlano italiano, leggono in italiano, scrivono in italiano, studiano la storia d'Italia, parlano il dialetto napoletano, quindi hanno acquisito una cultura italiana;
- che la maggior parte dei minori nati e soggiornanti in Italia spesso nulla conoscono del paese di cui sono cittadini, identificando nel Paese in cui sono nati e vivono la loro Nazione;
- che in recenti dichiarazioni il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha giudicato superato un diritto di cittadinanza fondato sull'istituto dello "ius sanguinis" anziché sullo "ius soli" per i nati in Italia da genitori stranieri;
- che lo stesso Presidente della Repubblica considera un diritto elementare l'acquisizione della cittadinanza fin dalla nascita degli stessi, nati e cresciuti in Italia, al fine di alimentare quell'energia vitale di cui oggi l'Italia ha estremo bisogno;
- che il diritto alla cittadinanza del Paese in cui si nasce è riconosciuto in molti Stati di tradizioni democratiche, quali gli Stati Uniti, ed ha permesso a tanti italiani figli di emigranti di sentirsi pienamente integrati nella vita sociale di quei paesi;



- che anche laddove vige l'istituto dello "ius sanguinis", questo è notevolmente temperato rispetto alla normativa italiana;
- che il Consiglio Comunale di Napoli aderisce pienamente all'appello del Capo dello Stato, considerando lo "ius sanguinis" un istituto superato poiché non più rispondente alle dinamiche economiche e sociali di un paese di crescente immigrazione;
- che in coerenza a quanto sopra, il Consiglio Comunale promuoverà alcune iniziative tra cui, d'intesa con l'associazionismo sociale, una pubblica cerimonia per consegnare a tutti i bambini e giovani nati nella nostra realtà un attestato di riconoscimento simbolico di cittadinanza italiana, raccogliendo così l'appello del Presidente Giorgio Napolitano, a cui peraltro l'esito della manifestazione sarà formalmente consegnato;

### PREMESSO DELIBERA CHE:

1. il Consiglio Comunale di Napoli approvi l'atto d'indirizzo, per quanto sopra esposto, promuovendo una pubblica cerimonia per consegnare, ai minori nati da famiglie straniere e soggiornanti nel nostro territorio, un attestato di riconoscimento simbolico di cittadinanza italiana;
2. comunichi poi l'esito formale allo stesso Presidente della Repubblica.

Av. Elena Coccia



COMUNE DI NAPOLI

Assessorato al Welfare e alle Politiche dell'immigrazione  
Politiche sociali, Politiche familiari, Pianificazione e attuazione del piano socio-sanitario, Migranti

PA/2014/936409 6 L. DIC 2014

Al Dirigente del Servizio  
Contrasto Nuove Povertà  
dott. A. Moscatò

Oggetto: trasmissione documento "Carta dei Diritti di Cittadinanza".

Il Centro Studi "RESeT", su indicazioni dello scrivente, ha ultimato il lavoro di documentazione concernente la "Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli" che si invia in allegato unitamente alla lettera di accompagnamento a firma del Presidente Ugo Marini per la redazione dell'apposita delibera.

Cordiali saluti.

L'Assessor  
Sergio D'Angelo

52  
k

C. 20. 2012  
926854

RESeT  
Ricerca su Economia Società e Territorio  
Via Cinthia 26 - Monte S. Angelo  
80126 - Napoli

All'Assessore  
dott. Sergio D'Angelo

Oggetto: invio "Carta dei Diritti e dei Doveri di Cittadinanza per la Città di Napoli"

In seguito alla determinazione dirigenziale n. 31 del 18/07/2012 - Dir. C. X - Comune di Napoli, si  
invia alla Sua cortese attenzione il lavoro svolto da RESeT dal titolo "Carta dei Diritti e dei Doveri  
di Cittadinanza per la Città di Napoli".

Napoli 3 Dicembre 2012

F.to il Rappresentante Legale

Ego Marini

